

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **118.** SITZUNG

8.9.1983

INDICE

Dimissioni del rag. Claudio Betta
dalla carica di consigliere
regionale e conseguenti prov-
vedimenti

pag. 10

Disegno di legge n. 93:

"Ordinamento degli uffici
regionali e norme sullo stato
giuridico e trattamento economico
del personale" (presentato dalla
Giunta regionale)

pag. 19

Interrogazioni e interpellanze

pag. 145

INHALTSANGABE

Rücktritt des Regionalratsab-
geordneten Rag. Claudio Betta
und darauffolgende Maßnahmen

Seite 19

Gesetzentwurf Nr. 93:

"Ordnung der Ämter der Region und
Bestimmungen über die dienst- und
besoldungsrechtliche Stellung des
Personals" (eingebracht vom
Regionalausschuß)

Seite 10

Anfragen und Interpellationen

Seite 145

Presidenza del Presidente Achmüller

(Ore 9.45)

PRESIDENTE: Ich bitte um den Namensaufruf.

Appello nominale.

MARZIANI (Vicepresidente C.R. - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Die Sitzung ist eröffnet.

La seduta è aperta.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

Lettura del processo verbale della seduta 14.7.1983.

VALENTIN (segretario - S.V.P.): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Sind Bemerkungen zum Protokoll? Niemand.

Osservazioni al processo verbale? Nessuno.

Das Protokoll ist genehmigt.

Il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Betta Claudio, Betta Mauro, Carli, Lorenzi, Malossini, Matuella, Mengoni, Paris, Ricci, Benedikter, Ferretti, Ladurner, Pasquali, Rubner, Spögler e Zelger.

Mitteilungen:

Am 6. Mai 1983 hat Regionalratsabgeordneter Ziosi die Anfrage Nr. 152 vorgelegt; sie betrifft die Anerkennung der Berufskrankheit für die von Silikose und Asbestose befallenen Arbeiter, die dem Risiko vor dem 2. Jänner 1934 ausgesetzt waren.

Der Wortlaut der Anfrage und das entsprechende Antwortschreiben sind ein ergänzender Bestandteil des stenographischen Berichtes über die heutige Sitzung.

Der Regierungskommissär hat - mit seinem Sichtvermerk versehen - folgende Regionalgesetze zurückerstattet:

Nr. 3: "Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrats";

Nr. 90: "Bestimmungen betreffend die Verleihung der Bezeichnung 'Stadtgemeinde' oder 'Marktgemeinde' an die Gemeinden";

Nr. 91: "Koordinierungsbestimmungen zur gleichzeitigen Abwicklung der Regionalratswahlen mit den Direktwahlen der Gebietsgemeinschaften in der Provinz Trient";

Nr. 92: "Bestimmungen zur Abhaltung von Schulungstagungen für die Vorsitzenden der Sektionswahlämter für die Wahl des Regionalrates";

Nr. 100: "Bestimmungen über die Verwendung der Erträge aus der Monetisierung der Rechte nach Artikel 10 des Verfassungsgesetzes vom 26. Februar 1948, Nr. 5, gegenüber den Gesellschaften, die Großableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie innehaben".

Die Regierung hat den Gesetzentwurf Nr. 98: "Erhöhung des jährlichen Mitgliedsbeitrages an die höhere Anstalt für die Ausbildung des Personals der Regionen und der örtlichen Körperschaften 'I.S.A.P.R.E.L.'" zur neuerlichen Beratung an den Regionalrat rückverwiesen.

Der Regionalausschuß hat folgende Gesetzentwürfe eingebracht:

Nr. 101: "Änderungen zum Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 7: 'Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrats' am 12. August 1983;

Nr. 102: "Verbesserungen einiger ergänzender Fürsorgebehandlungen" am 31. August 1983;

- Nr. 103: "Abänderungen zum Haushaltsvoranschlag für die Finanzgebarung 1983 (2. Maßnahme)" am 1. September 1983;
- Nr. 104: "Allgemeine Rechnungslegung für die Finanzgebarung 1982" am 1. September 1983;
- Nr. 105: "Haushaltsvoranschlag der Region Trentino-Südtirol für die Finanzgebarung 1984" am 1. September 1983;
- Nr. 106: "Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung für das Finanzjahr 1984" am 1. September 1983.

Am 22. August 1983 hat Regionalratsabgeordneter Rag. Claudio Betta seinen Rücktritt aus Gesundheitsgründen bekanntgegeben.

Am 5. September 1983 haben die Regionalratsabgeordneten Erschbaumer und Tonelli mitgeteilt, daß die Regionalratsfraktion U.S.D.-D.P. als aufgelöst zu betrachten sei. Diese Regionalratsabgeordneten gehören nun aufgrund von Artikel 12 der Geschäftsordnung der Gemischten Fraktion an.

Schließlich möchte ich noch bekanntgeben; daß ich die Bildung der Regionalratsfraktion mit der Bezeichnung "PPII-UE - gruppo Fedel" - "IIVF-EU - Gruppe Fedel" zur Kenntnis genommen habe. Der Fraktion gehören die Regionalratsabgeordneten Fedel und Casagrande an.

Comunicazioni:

E' stata presentata in data 6 maggio 1983, dal Consigliere Ziosi, l'interrogazione n. 152 concernente il riconoscimento della malattia professionale a favore di lavoratori affetti da silicosi e asbestosi, per i quali il rischio è cessato prima del 2 gennaio 1934.

Il testo dell'interrogazione e della relativa risposta scritta farà parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Il Commissario del Governo ha restituito, munite del proprio visto, le seguenti leggi regionali:

- n. 3: "Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale";
- n. 90: "Disposizioni concernenti il conferimento ai Comuni del titolo di "Città" o di "Borgata";
- n. 91: "Norme per il contemporaneo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale con le elezioni dirette delle assemblee comprensoriali in provincia di Trento";
- n. 92: "Norme per l'organizzazione di incontri di aggiornamento per i presidenti di uffici elettorali di sezione per l'elezione del Consiglio regionale";
- n. 100: "Norme per l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla monetizzazione con le società titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dei diritti di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5".

Il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale il disegno di legge n. 98: "Adeguamento della quota annuale di associazione all'I.S.A.P.R.E.L."

La Giunta regionale ha presentato i seguenti disegni di legge:

- n. 101: "Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7: "Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale", in data 12 agosto 1983;
- n. 102: "Miglioramenti ad alcuni trattamenti previdenziali integrativi", in data 31 agosto 1983;
- n. 103: "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 (secondo provvedimento)", in data 1° settembre 1983;
- n. 104: "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982", in data 1° settembre 1983;
- n. 105: "Bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1984", in data 1° settembre 1983;
- n. 106: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1984", in data 1° settembre 1983.

In data 22 agosto 1983 il Consigliere regionale rag. Claudio Betta ha rassegnato le dimissioni, per motivi di salute.

In data 5 settembre 1983 i Consiglieri regionali Erschbaumer e Tonelli hanno comunicato che il Gruppo consiliare U.S.D.-D.P. è da considerarsi sciolto. Pertanto, in base all'articolo 12 del Regolamento interno i medesimi Consiglieri fanno parte del Gruppo Misto.

Infine comunico di avere preso atto della costituzione del gruppo consiliare denominato "PPTT-UE - gruppo Fedel" del quale fanno parte i consiglieri Fedel e Casagranda.

Abg. Lunger hat sich zu seinem Brief zu Wort gemeldet.

Il cons. Lunger ha chiesto la parola su questa lettera.

LUNGER (P.D.U.): Ich glaube, daß dieser Punkt: Wahl eines Vertreters in den Verwaltungsrat der Investitionsbank Trentino-Südtirol, der im Juli durchgeführt worden ist, wiederholt werden muß und ein anderer Vertreter gewählt werden muß, nachdem Willi Erschbaumer nicht mehr Vertreter der politischen Minderheit ist, wie allgemein bekanntgegeben worden ist und in der Presse veröffentlicht wurde. Ich glaube, daß dieser Tagesordnungspunkt neu eingefügt und schnell vorgezogen werden sollte, damit dieser Bank sofort ein Vertreter der politischen Minderheit angehört.

Aus diesem Grunde beantrage ich und ersuche ich höflich den Präsidenten, die Sitzung kurz zu unterbrechen und eine Fraktionssprechersitzung einzuberufen.

(Credo che questo punto: Elezione di un rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige, già trattato nel luglio scorso, debba essere ora ritrattato, per eleggere un altro rappresentante, non essendo più Willi Erschbaumer un rappresentante delle minoranze politiche, come noto a tutti, in seguito alla notizia apparsa sulla stampa. Ritengo che questo punto dell'ordine del giorno debba essere riinserito all'ordine del giorno e subito anticipato, per nominare subito in seno a questa banca un rappresentante delle minoranze politiche.

Per questo motivo propongo e prego gentilmente il signor Presidente di voler interrompere la seduta e di convocare il Collegio dei Capigruppo)

PRESIDENTE: Abgeordneter Lunger, ich habe vorhin bekanntgegeben, daß der Abgeordnete Erschbaumer der Gemischten Fraktion zugeordnet wird, gestützt auf den Art. 12, wo es heißt: Wenn die Abgeordneten keine weitere Mitteilung über ihre Fraktionszugehörigkeit bekanntgeben, sie der Gemischten Fraktion zugeordnet werden. Somit bleibt er für mich weiterhin Angehöriger der politischen Minderheit. Alles andere ist nicht Angelegenheit des Regionalrates. Infolgedessen kann ich Ihrem Antrag auf Unterbrechung der Sitzung und Einberufung einer Fraktionssprechersitzung nicht stattgeben.

Consigliere Lunger, ho reso noto pocanzi che il Consigliere Erschbaumer viene assegnato al gruppo misto, ai sensi dell'art. 12, che recita: "Quei Consiglieri regionali che non avranno dichiarato la loro appartenenza ad un gruppo consiliare, faranno parte di un unico gruppo misto". Pertanto il Consigliere Erschbaumer rimane per me ulteriormente un appartenente alle minoranze politiche. Tutto il resto non è questione che riguarda il Consiglio. Non posso accogliere la Sua richiesta di sospendere la seduta e convocare la seduta dei Capigruppo.

Bitte!

Prego!

LUNGER (P.D.U.): Ganz kurz! Herr Präsident, ich glaube, so geht das nicht, denn wenn da einer öffentlich bekanntgibt, daß er Mitglied der Mehrheitspartei geworden ist, kann das doch nicht der Sinn des Gesetzes sein, welches vorsieht, daß ein Vertreter der politischen Minderheit in einem Verwaltungsgremium sein muß. Ja, wo kämen wir denn da hin, wenn man mit solchen Unehrllichkeiten und unseriösen Verhaltensweisen uns abfinden würden? Willi Erschbaumer soll hier öffentlich Farbe bekennen und erklären, ob er Mitglied der SVP ist oder nicht, wenn er es ist, unabhängig ob er der Fraktion angehört oder nicht, dann gehört er nicht in den Verwaltungsrat, oder sonst soll er offen sagen, daß er nicht der SVP angehört. Ich meine, so geht das nicht, Herr Präsident!

Brevemente, signor Presidente, ritengo che un simile stato di cose non sia possibile, avendo uno reso noto pubblicamente di essere diventato/^{un} componente del partito di maggioranza, non può essere questo il senso della legge, che prevede la presenza in un consesso amministrativo di un rappresentante delle minoranze politiche. Ma a che punto si giungerebbe, se accettassimo simili disonestà e comportamenti poco seri? Willi Erschbaumer professi qui il proprio

colore e dichiarare se appartiene o meno al SVP e se egli fa parte di tale partito, a prescindere dal gruppo consiliare a cui appartiene, non può stare nel Consiglio di amministrazione, altrimenti dichiarare apertamente che non appartiene al SVP. Ritengo, signor Presidente, che un simile stato di cose sia insostenibile.)

PRESIDENTE: Abgeordneter Lunger, solange mir hier als Präsident keine Erklärung vorliegt über eine entsprechende Fraktions- oder Parteizugehörigkeit, bin ich nicht befugt, einen Abgeordneten zu irgendeiner Fraktion zu zählen. Infolgedessen bleibt es bei meiner Entscheidung. Solange dieser Zustand aufrechtbleibt, ist für mich der Abgeordnete Erschbaumer Mitglied der politischen Minderheit.

Consigliere Lunger, finchè alla Presidenza non perviene una dichiarazione di appartenenza ad un determinato gruppo consiliare o partito, non sono autorizzato di considerare un Consigliere appartenente a qualche gruppo consiliare. Rimango pertanto sulla mia decisione. finchè tale situazione permane, il Consigliere Erschbaumer fa parte della minoranza politica.

Abg. Boato.

Cons. Boato.

BOATO (NS-NL): Signor Presidente, sono d'accordo sulla conclusione che ci deve essere qualcuno che si fa vivo a livello ufficiale e che quindi coinvolge il Consiglio.

Quello che obbietto delle sue parole è la attribuzione tout-court, cioè una per tutte e sempre del gruppo misto alla minoranza. Alla Camera il S.V.P. fa parte del gruppo misto e non so in questo momento se è maggioranza o minoranza, ma è stata certamente maggioranza, appartenendo al gruppo misto, e allo stesso gruppo misto appartenevano invece forze e di destra e di sinistra, purtroppo, perché questa è la caratteristica ambigua del gruppo misto, della minoranza, ma non è in sé totalmente e sempre tout-court minoranza. Quindi questo aspetto non può essere sostenuto come avvalorante di per sé della decisione finale.

Invece l'aspetto che è solo metodologico, che non si è ancora esplicitato da parte di nessuno questo spostamento di fronte del cons. Erschbaumer, questo è vero, ma può essere fatto anche con dichiarazione al microfono, non è che occorra un documento scritto.

PRESIDENTE: Ich denke, daß wir ohne weiteres über die Angelegenheit auf Fraktionssprecherebene sprechen können, bin aber der Meinung, daß man das nicht unbedingt jetzt in den nächsten fünf Minuten machen muß. Ich werde mir diesbezüglich eine Entscheidung vorbehalten.

Ritengo che la questione possa essere esaminata dal Collegio dei Capigruppo, ma non sono dell'avviso che ciò debba avvenire ora o nei prossimi cinque minuti. Mi riservo di decidere.

Punkt 1. der Tagesordnung betrifft den "Rücktritt des Regionalratsabgeordneten Rag. Claudio Betta und die darauffolgenden Maßnahmen".

Punto 1) dell'ordine del giorno: "Dimissioni del rag. Claudio Betta dalla carica di consigliere regionale e conseguenti provvedimenti".

Ich verlese das Rücktrittsschreiben:

Dò lettura della lettera di dimissioni:

"Io sottoscritto consigliere regionale e provinciale del P.R.I., Claudio Betta, mi vedo costretto a rassegnare le dimissioni da consigliere regionale e provinciale, a causa del mio attuale stato di salute.

Colgo l'occasione per ringraziare la S.V. delle molteplici cortesie usatemi nel corso di questa legislatura e per pregarla di voler portare ai signori consiglieri, assieme al mio saluto, il ringraziamento per la collaborazione in tutti questi anni e l'augurio sincero di buon lavoro, anche per il futuro, dell'interesse della nostra collettività.

Vorrei pregare altresì la S.V. di voler esaminare ed accettare queste mie dimissioni, nella prima seduta che verrà convocata dal Consiglio regionale."

Möchte jemand zum Rücktritt das Wort ergreifen?

Qualcuno desidera la parola sulle dimissioni?

Abg. Mitolo.

Cons. Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Devo dire con tutta sincerità che mi hanno sorpreso molto le notizie riguardanti la richiesta di dimissioni, da parte del cons. Betta, al quale auguro naturalmente in primo luogo, perché sento che lo richiede per motivi di salute, che si rimetta quanto prima possibile. Proprio in questa sede mi preme anche rilevare, come da

sempre abbiamo apprezzato la sua obbiettività, la sua serenità, anche se molto spesso non ci siamo trovati d'accordo sullo svolgimento della sua attività politica.

Dico però che, a due mesi di distanza dalla fine della legislatura, la cosa non mi convince molto, perché anche uno stato di salute, per quanto precario, dopo che uno ha compiuto per quindici anni il proprio dovere in questo Consiglio, non credo che possa essere un motivo giustificato.

Non mi permetto di fare delle illazioni o quanto meno delle ipotesi che potrebbero suonare in qualche modo poco rispetto nei confronti del collega, ma sorgono dei dubbi soprattutto per l'atteggiamento che, almeno stando a certe voci, si dice siano dovuti a certe direttive del suo partito, avendo il collega Betta già da tempo annunciato di non volere più candidare.

Questa è una delle cose che vanno ascritte purtroppo come negative al sistema della partitocrazia. Nulla in contrario naturalmente di rispettare la volontà del singolo, ma ci consentirete di avere qualche dubbio.

In ogni caso io penso che il Consiglio farebbe bene, come è sempre stata prassi del resto, salvo casi assolutamente di carattere eccezionale, a respingere le dimissioni almeno per un gesto di solidarietà nei confronti del collega, ripeto, col quale spesso ci siamo trovati in disaccordo, ma del quale non possiamo non sottolineare il comportamento e lo stile di uomo serio, preparato e anche tollerante e spesso in molte occasioni assai obbiettivo.

PRESIDENTE: Abgeordneter Avancini hat das Wort.

La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.L.I.): Per esprimere anch'io il rammarico di questa decisione presa dal collega Betta, con il quale ho condiviso anche per alcuni anni responsabilità amministrative e pertanto l'ho conosciuto a fondo come persona corretta, preparata, seria, responsabile; d'altra parte però le sue decisioni, per me, devono essere rispettate, anche se condivido in parte quelle che ha detto il collega Mitolo, che sembra abbastanza strano che, a due mesi dalla scadenza del mandato, improvvisamente il collega Betta si senta talmente male da non poter partecipare alle sedute.

Mi pare che abbia chiesto per motivi di salute, ma certamente non voglio e non posso entrare nel merito di questa sua decisione.

Il Consiglio regionale dovrà decidere in base alla lista delle elezioni chi dovrà subentrare al collega Betta, ho visto che i repubblicani hanno già festeggiato l'ingresso del collega Agrimi, penso sia Agrimi quello che viene dopo Betta nell'elenco dei non eletti. Anche al collega Agrimi auguro un buon lavoro, se entrerà oggi in questo Consiglio e farà parte ancora del gruppo liberalrepubblicano.

Io desidero qui ringraziare il collega Betta per la collaborazione e la collegialità che ha sempre avuto nei miei confronti e per il lavoro in comune che abbiamo svolto, certamente apprezzabile.

PRESIDENTE: Abgeordneter Fedel.

La parola al cons. Fedel.

FEDEL: (PPTT-UE): Molto brevemente per, anch'io, esprimere il rammarico che il collega cons. Betta abbia voluto, io spero volontariamente e non certo per manovre occulte o a noi non note, andarsene da questo Consiglio, in quanto con lui abbiamo condiviso ben dieci anni di lavoro, anche se su due fronti diversi.

Io debbo ricordare il cons. Betta per la sua squisita cortesia e per la sua eleganza di stile non solo formale, e mi dispiace veramente che lui se ne vada. Avrebbe potuto, secondo il nostro modestissimo punto di vista, concludere la legislatura, visto che siamo anche verso la fine.

Non avrebbe certamente danneggiato i colleghi che subentrano. Comunque, noi siamo anche rispettosi della volontà di ognuno qui dentro e lo ringraziamo per la collaborazione che tante volte attorno al nostro gruppo consiliare, al nostro partito e alla nostra modestissima persona.

Ripeto, siamo un po' imbarazzati vedendo queste dimissioni così repentine e per certi versi inspiegabili, perché non ci risulta, e di questo siamo contenti, non ci risulta che lui abbia uno stato di salute così cagionevole fa giustificare le sue dimissioni dal Consiglio regionale.

Pertanto, se io fossi stato interpellato, trovandomi con lui, certamente non gli avrei suggerito di andare via dal Consiglio regionale, perché la sua carriera è stata tale da meritare di essere conclusa in via naturale, anziché in via forzata con delle dimissioni.

PRESIDENTE: Abgeordneter Boato.

La parola al cons. Boato.

BOATO (NS-NL): Sulle dimissioni del cons. Betta mi esprimo contro, voteremo contro perché, al di là della considerazione personale, del lavoro svolto dal cons. Claudio Betta, penso che in questa sostituzione preelettorale, a due mesi dalle elezioni regionali, prevale una logica che privilegia la formazione politica, il partito in questo caso, il partito repubblicano rispetto all'istituzione, in materia talmente palese e talmente brutale che non può essere ammessa da un membro di un consesso, a prescindere assolutamente che faccia parte del centro, della sinistra, della destra o che sia all'opposizione o in maggioranza, al di là dell'aspetto anche personalmente negativo, positivo nel senso della dimissione di Betta, negativo nel senso che viene sostituito in questo modo.

Una parallela conseguenza negativa si ha al comune di Trento, ma sposterei il piano del discorso, dove anche lì per la conseguente sostituzione di un consigliere, che ha ruolo di governo nel Comune di Trento, subentrerebbe un altro consigliere nello stesso ruolo del comune e questa è veramente una logica di partito, che prescinde non solo dalle istituzioni, ma anche dalla qualità delle persone. Senza voler dare meriti particolari all'uno o all'altro, non siamo intercambiabili, in nessuna formazione politica.

Comunque l'istituzione dovrebbe prevalere, per quanto è elettiva, per quanto si dimentichi addirittura che sia elettiva, dovrebbe prevalere sulle formazioni politiche, che sicuramente hanno un pregio nell'ambito della vita costituzionale e sociale del nostro paese, ma che, fino a prova contraria, hanno una elezione di altra natura nei loro organi dirigenti e sono spesso, fra l'altro, fatte per cooptazione le loro dirigenze.

Con questo non dò un giudizio morale, ma il giudizio politico non può che far prevalere l'elezione diretta con il coinvolgimento popolare, per quanto ci sia, una volta tanto, ogni cinque anni nelle elezioni.

Quindi, voto negativo.

PRESIDENTE: Abgeordneter Plotegher.

La parola al cons. Plotegher.

PLOTEGHER (M.S.I.-D.N.): Brevemente, perché già il collega Mitolo ha espresso quello che il nostro gruppo riteneva di dover esprimere, ma anch'io per condannare quello che, a mio avviso, rientra solo in uno squallido gioco partitocratico. Noi riteniamo che, a monte delle decisioni di Betta, non ci sia la malattia, ma solo una pressione portata avanti anche con argomenti non affatto accettabili da parte del partito repubblicano, che si presenta come il partito del rigore, ma che in questa occasione ha dimostrato e sta dimostrando di essere non solo all'altezza dei momenti peggiori della partitocrazia, ma di esserne addirittura al vertice.

Quindi, noi voteremo contro le dimissioni e ci auguriamo che il Consiglio regionale respinga le dimissioni di una persona che ha dato lustro al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Trento e che non meritava affatto, nel momento in cui decideva di ritirarsi dalla vita politica, non ora, ma a novembre, non meritava affatto un trattamento di questo genere, anche se da gentiluomo, nelle dichiarazioni ufficiali, lo ha smascherato.

PRESIDENTE: Abgeordneter Cadonna hat das Wort.

La parola al cons. Cadonna.

CADONNA (P.S.D.I.): Brevemente esprimo al collega Betta il riconoscimento per l'opera svolta in Consiglio sia regionale che provinciale, per l'obiettività e la linearità del suo comportamento. Lo stesso rapporto umano con i colleghi lo ha sempre mantenuto su livelli di correttezza, di trattabilità. Le motivazioni però addotte da Betta non mi convincono molto, per il fatto stesso che siamo a due mesi dal rinnovo del Consiglio, che i Consigli provinciali si sono dati dei calendari di attività che sono molto brevi, l'attività legislativa del Consiglio è di fatto così terminata. Non capisco appunto il perché di questa decisione, che contraddice anni di comportamento lineare in Consiglio.

Io rispetto comunque anche la decisione di Betta, perché è una decisione soggettiva, e non sta a me e al mio gruppo andare a sindacare, evidentemente faremo una riflessione sul comportamento.

PRESIDENTE: Abgeordneter Grigolli hat das Wort.

La parola al cons. Grigolli.

GRIGOLLI (D.C.): Io credo che si pone una piccola questione di principio, nel senso che, essendo evidente che ogni decisione, ogni preannuncio di decisione è in sé opinabile, come ogni atto politico che ognuno di noi può compiere, qui ci troviamo di fronte a una dichiarazione di natura irrevocabile, anzi che viene considerata urgente dalla decisione. Da questo punto di vista noi, senza entrare nel merito

delle cose, diciamo di accettare questa richiesta di decisione, presentata dal cons. Betta.

Sicuramente se andassimo nel contesto delle cose, avremmo osservazioni da fare, anche per dichiarazioni lette. Non penso, dal punto di vista di certi aspetti particolari, che il dichiarare che l'aria del Consiglio regionale, in quanto aria condizionata, fa male alla salute, sia un argomento politicamente rilevante, ma questo fa parte delle sfumature di natura più opinabile fra le opinabili.

Io valuto la situazione politica come tale, dico che se c'è un collega che ha chiesto di dimettersi dal Consiglio regionale, teniamo presente che ha dato una collaborazione significativa in più occasioni alla Giunta, alla maggioranza, comunque ai lavori del nostro Consiglio, e in questo senso vediamo di rispettare la sua volontà, senza particolari valutazioni di merito politico.

PRESIDENTE: Abgeordneter Zanghellini hat das Wort.

La parola al cons. Zanghellini.

ZANGHELLINI (PPTT-UE): Anche noi, conoscendo il collega Betta e avendo rapporti di amicizia, ha colpito la notizia di voler abbandonare il Consiglio.

In base ad illazioni fatte, cari colleghi, i motivi dovrebbero essere due: o c'è una spinta di partito che lo costringe, o è una questione di salute. Se è una questione di partito noi votiamo contro perché non possiamo ammettere che ci siano pressioni su colleghi, pressioni che possono venire da motivazioni diverse, che noi non conosciamo. Se è una questione di salute, la respingiamo ugualmente,

perché anch'io sono stato ammalato un anno, con questo non ho dato le dimissioni, sono tornato, e se il cons. Betta è ammalato per un mese credo sia giustificato per tutta l'attività svolta, quindi noi votiamo contro.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Marziani)

PRESIDENTE: Altri? Nessuno.

Sono in votazione le dimissioni del cons. Claudio Betta.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

votanti 44

12 sì

22 no

10 schede bianche.

Le dimissioni non sono accettate.

Passiamo al punto 2) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 93: "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale" (presentato dalla Giunta regionale).

La parola al Presidente della Giunta, per la lettura della relazione.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.):

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale dà adempimento ad uno degli impegni programmatici assunti all'inizio della corrente ottava legislatura.

Si tratta della esigenza di provvedere ad una nuova organizzazione e strutturazione degli uffici regionali, tenendo conto delle competenze e delle funzioni assegnate alla Regione a seguito della riforma dello Statuto speciale, avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971.

La Giunta regionale, nel procedere alla stesura del presente disegno di legge, ha avuto riguardo alla competenza attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli uffici regionali, competenza che deriva dall'art. 4, punto 1), dello Statuto speciale e che quindi è di natura primaria.

La Giunta regionale ha, in secondo luogo, considerato l'arco completo delle competenze regionali quale è delineato sia dallo Statuto speciale (articoli 4 - 5 - 6 - 25 - 60 - 62 - 65 - 72 - 73 - 84) che dalle relative norme di attuazione finora emanate.

Come è noto, lo Statuto riserva alla Regione dieci competenze di natura primaria (art. 4), tre competenze di natura secondaria (art. 5), una competenza di natura integrativa (art. 6).

Inoltre attraverso norme statutarie o norme di attuazio-

ne, sono state attribuite alla Regione, da parte dello Stato, due sfere di intervento, rispettivamente per quanto riguarda la nomina dei giudici conciliatori (art. 94 dello Statuto speciale), nonché per l'esercizio delle competenze in materia di catasto edilizio ur bano e catasto fondiario al fine di coordinare il servizio catasta le con il servizio del Libro fondiario (D.P.R. 31 luglio 1978 n.569).

Per la stesura del presente disegno di legge la Giunta si è avvalsa del parere di un consulente esperto nella materia del pubblico impiego (Prof. Giorgio Pastori dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano) ed ha intrattenuto costanti consultazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore del pubblico impiego a livello provinciale, nonché con le associazioni sindacali del personale regionale.

Il disegno di legge tiene conto dei principi di carattere generale affermati nel rapporto conosciuto come "rapporto Gianini", nonché degli indirizzi di fondo affermati dalla dottrina am ministrativa per quanto riguarda la organizzazione dei pubblici uf fici.

La filosofia che sta alla base della scelta di politica legislativa compiuta dalla Giunta regionale in sede di riforma dell'ordinamento degli uffici è fondata sull'esigenza di assicurare un momento collegiale (Giunta - Comitato consultivo per l'attività le gislativa ed amministrativa - Gruppi di lavoro - Consiglio per l'or

ganizzazione e il personale) per l'impostazione e la verifica dei programmi generali di attività legislativa e amministrativa ed un momento legato a strutture operative (Ripartizioni - Uffici centrali - Uffici decentrati) per la realizzazione amministrativa dei programmi e per la gestione delle competenze nelle materie riservate istituzionalmente all'ente Regione.

E' da precisare che le norme del presente disegno di legge sono principalmente finalizzate all'organizzazione degli uffici centrali della Regione, mentre per gli uffici periferici (uffici tavolari e uffici del catasto) sono già in vigore apposite norme (in particolare le leggi regionali n. 1 del 1980 e n. 7 del 1980).

Si sottolinea come questa strutturazione sia una conseguenza obbligata delle caratteristiche del tutto originali della Regione rispetto agli altri enti a livello regionale operanti nel nostro Paese: la ridotta previsione del numero degli uffici centrali (ripartizioni e uffici) è stata effettuata dalla Giunta nell'intendimento di effettuare una prima sperimentazione del modello organizzativo.

Dopo un ragionevole tempo di funzionamento delle nuove strutture sarà possibile porre mano, con successivi atti normativi, ad una revisione, in quanto necessaria, sia del numero degli uffici che della aggregazione degli stessi nelle Ripartizioni.

Il disegno di legge si articola in quattro gruppi di norme.

Nel titolo primo sono dettate le disposizioni generali e, in particolare, i principi che reggono l'attività amministrativa della Regione e i compiti della Giunta, del Presidente e degli Assessori nei riguardi delle strutture regionali.

Il titolo secondo contiene l'ordinamento degli uffici: il capo primo riguarda le strutture organizzative, delineandone i compiti. Il capo secondo contiene le modalità per la preposizione alle strutture.

Il titolo terzo, relativo allo stato giuridico e al trattamento economico del personale è suddiviso in tre capi: - stato giuridico - diritti sindacali - trattamento economico.

Il titolo quarto detta le norme transitorie e finali.

E'opportuno ricordare che la legislazione regionale vigente - per quanto riguarda l'organizzazione ed i compiti degli uffici regionali-è, sostanzialmente, contenuta nella legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, successivamente modificata ed integrata con le leggi regionali 26 agosto 1968, n. 20 e 10 dicembre 1973, n. 23.

Tale normativa è ovviamente riferita ai compiti ed alle funzioni della Regione quale era configurata dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e rappresenta quindi una normativa non solo superata in via costituzionale, ma anche obsoleta per quanto riguarda i criteri di organizzazione amministrativa.

Le nuove strutture organizzative tengono conto delle competenze prevalentemente ordinamentali della Regione e quindi privilegiano una forma organizzativa a contenuto prevalentemente collegiale, con l'istituzione di un Comitato permanente consultivo per l'attività legislativa ed amministrativa e di gruppi di lavoro.

Accanto a tale momento collegiale sono previste la Segreteria generale della Giunta regionale (con funzioni di coordinamento generale), tre Ripartizioni articolate in venti uffici centrali, un Ufficio di Ragioneria, alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta (per i compiti particolari di controllo interno), quattro uffici ispettivi provinciali (due per il Libro fondiario e due per il Catasto), ventidue uffici decentrati del Libro fondiario e ventidue uffici decentrati del Catasto.

Rispetto alla struttura esistente (costituita da quattro Direzioni generali - tre Ispettorati generali - quattro Servizi ispettivi - diciassette Divisioni) si tratta di una struttura sostanzialmente semplificata che riflette la caratteristica specifica della Regione, dotata di autonomia speciale, ma "speciale" anche nella diversità rispetto alle altre Regioni a statuto speciale e alle due Province autonome di Bolzano e di Trento.

Il modello organizzato scelto dalla Giunta regionale tende a consentire una incisiva presenza delle strutture regionali come momento di elaborazione delle norme di ordinamento.

Venendo ad una illustrazione più analitica delle singole norme del disegno di legge e partendo dalle norme contenute nel titolo I relativo ai principi e criteri della organizzazione amministrativa, va sottolineata l'importanza degli articoli 1 e 2, i quali individuano l'ambito di applicazione della legge e dettano i criteri fondamentali dell'organizzazione amministrativa regionale individuati, in particolare, nella imparzialità dell'amministrazione, nella semplicità ed economicità della gestione, nella responsabilizzazione e qualificazione del personale, nella efficienza funzionale, nella valorizzazione del momento collegiale nel lavoro, nel recepimento delle più moderne tecniche amministrative.

Per quanto riguarda i compiti della Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori regionali nei riguardi delle strutture organizzative regionali, essi vengono delineati negli articoli 3 - 4 - 5 del disegno di legge.

I principi affermati in tali articoli consistono nell'attribuire alla Giunta regionale la direzione politica, l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e la verifica dei risultati conseguiti.

La Giunta regionale viene concepita come organo collegiale che dispone di tutte le strutture organizzative della Regione e sovrintende al funzionamento delle strutture.

Nel titolo secondo - ordinamento degli uffici - gli articoli dal 6 al 14 individuano le strutture (Segreteria generale - tre Ripartizioni che raggruppano diciannove uffici centrali, quattro uffici ispettivi provinciali e quarantaquattro uffici periferici - Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa).

Gli uffici centrali sono raggruppati nelle Ripartizioni per materie sufficientemente omogenee; gli uffici decentrati (del Libro fondiario e del Catasto) sono previsti con sedi che coincidono con quelle delle esistenti Preture.

Sono quindi indicati i compiti delle strutture e dei funzionari ad esse preposti.

Gli articoli 15 e 16 indicano i compiti e l'organizzazione del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa, che rappresenta il momento unificante dell'attività della struttura regionale, mentre l'articolo 17 formalizza l'esistenza di gruppi di lavoro a sostegno dell'attività collegiale di Giunta.

Gli articoli che indicano i compiti dei dirigenti della Segreteria generale della Giunta e delle Ripartizioni nonché dei Direttori degli uffici, colmano una lacuna nell'ordinamento degli uffici, in quanto, finora, ai dirigenti era esteso il trattamento economico dei dirigenti dello Stato, ma non erano estese le norme sulla responsabilità dei dirigenti contenute nella legge statale n. 748 del 1973.

L'articolo 18 disciplina la composizione e i compiti dell'Ufficio di Gabinetto, prevedendone l'articolazione in ufficio di segreteria del Presidente, in ufficio stampa e in ufficio pubbliche relazioni, con possibilità di nomina sia tra il personale regionale, sia tra persone estranee all'Amministrazione.

Analoga previsione è contenuta nell'articolo 19 per quanto concerne le segreterie degli Assessori regionali.

Le norme del capo secondo (articoli da 23 a 28) disciplinano la nomina dei dirigenti e dei direttori degli uffici nell'intento anche di assicurare una continuità all'interno dell'ente pur consentendo alla Giunta di attingere anche al di fuori dell'Amministrazione, limitatamente al Segretario e al Vice-segretario generale, e con le necessarie garanzie.

Nel titolo terzo si sottolinea l'importanza dell'articolo 29 - accordi triennali integrativi - che, tenendo conto dei principi della legge quadro sul pubblico impiego, delinea l'area della contrattazione triennale tra Regione e Sindacati.

Gli articoli 30 e 31 riguardano il Consiglio per l'organizzazione e il personale che si colloca come organo consultivo generale in materia di personale e come organo di amministrazione del personale nonché di organizzazione delle strutture.

Con l'articolo 33 viene introdotto il ruolo unico del personale regionale.

Si tratta di una novità rilevante in quanto, con il ruolo unico, viene superata l'attuale suddivisione del personale in ruoli diversi (ruolo amministrativo - della ragioneria - del Libro fondiario - del Catasto).

I vantaggi del ruolo unico consistono sia nella chiarezza generale della consistenza del personale, sia nel favorire la mobilità del personale stesso all'interno delle strutture.

Il ruolo unico consiste in una sola carriera dirigenziale, a sua volta con unica qualifica, nonché in otto qualifiche funzionali in conformità a quanto praticato dal legislatore per i dipendenti dello Stato.

Nell'ambito delle otto qualifiche funzionali il personale viene suddiviso in profili professionali, conformemente all'attività lavorativa svolta: i profili professionali sono già stati adottati dalla Giunta regionale con deliberazione del febbraio 1983, in attuazione della legge statale n. 312 del 1980.

Relativamente alla consistenza del personale, è da tenere presente che, nel momento della presentazione del disegno di legge in oggetto, la consistenza del personale in servizio era di 583 unità.

A fronte di tale consistenza è da considerare che i ruoli del personale del Catasto e del Libro fondiario, approvati, rispettivamente, con leggi regionali 21 maggio 1980, n. 7 e 11 gennaio 1980, n. 1, prevedevano dotazioni più consistenti di personale che, finora, l'Amministrazione non è riuscita a immettere in servizio, nonostante l'espletamento di alcuni concorsi.

Per il servizio del Libro fondiario si è già previsto - nel 1980 - un organico di 160 unità tra conservatori e aiutanti tavolari e per il servizio del Catasto si era previsto un organico di 314 unità, tra geometri e assistenti, anche in considerazione della esigenza di istituire nuovi uffici periferici (in parte essi sono già stati istituiti dalla Giunta regionale nei Comuni di Fiera di Primiero, Malè e Fondo in provincia di Trento e Caldaro e Vipiteno in provincia di Bolzano, mentre gli altri saranno gradualmente messi in attuazione).

Il ruolo unico tiene conto di questa nuova realtà, nonché della riforma degli uffici centrali ed ha previsto il seguente fabbisogno di personale:

- carriera dirigenziale: posti n. 6 (Segretario e Vice-segretario generale - Direttori di tre Ripartizioni e Direttore della Ragioneria);
- qualifiche funzionali 7° e 8° (ex carriere direttive): 140 unità, fra le quali 70 conservatori del Libro fondiario e 22 capi degli uffici catastali;

- qualifiche funzionali 5° e 6°: 295 unità, delle quali 100 aiutanti tavolari e 90 operatori e assistenti catastali;
- qualifiche funzionali 3° e 4°: 250 unità, delle quali 50 per gli uffici tavolari e 90 per gli uffici catastali;
- qualifica funzionale 2° (personale operaio e ausiliario): 10 unità per gli uffici centrali di Trento e per il palazzo regionale in Bolzano.

Nel complesso il ruolo unico prevede una dotazione di 700 unità, che è da ritenere strettamente necessaria per le esigenze funzionali dei prossimi anni.

Per quanto riguarda la composizione del personale per gruppi linguistici, rimanendo in vigore la norma dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 che prevede l'adeguamento del personale alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale, nella prospettiva del nuovo ruolo unico, si ha un rapporto fra gruppi linguistici che assegna n. 460 posti ai dipendenti del gruppo linguistico italiano, n. 230 a quelli del gruppo linguistico tedesco e n. 10 ai dipendenti del gruppo linguistico ladino.

Attualmente la composizione per gruppi linguistici è la seguente:

- n. 463 unità di personale appartenente al gruppo linguistico italiano;
- n. 117 unità di personale appartenente al gruppo linguistico tedesco;
- n. 3 unità di personale appartenente al gruppo linguistico ladino.

La Giunta regionale è impegnata, e lo sarà anche nel futuro, al raggiungimento della piena attuazione del principio della proporzionalità nelle assunzioni in base ai gruppi linguistici, pure in presenza di una oggettiva costante difficoltà a reperire personale tra i cittadini dei gruppi linguistici tedesco e ladino.

Si evidenzia inoltre che l'attuale situazione di squilibrio è stata in parte determinata dal trasferimento, dalla Regione alla Provincia di Bolzano, di personale regionale, a seguito del passaggio di competenze, ed in particolare di n. 249 unità di personale forestale, agrario e di altri ruoli, di cui 193 appartenenti al gruppo linguistico tedesco, nonché dal trasferimento nei ruoli regionali di personale statale addetto agli Uffici catastali di cui poche erano le unità in servizio appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino.

Uno dei problemi ai quali la Giunta regionale ha doverosamente posto particolare attenzione, è stato quello dell'utilizzazione delle capacità e della professionalità del personale delle qualifiche dirigenziali, attualmente in servizio presso l'amministrazione regionale.

Si tratta di ventidue funzionari rivestenti incarichi di responsabilità dirigenziale e aventi notevole anzianità di servizio.

Tra le possibili diverse soluzioni, era stata inizialmente presa in considerazione un'ipotesi di esodo anticipato dal ser

vizio, del personale avente maggiore anzianità, tenendo conto della disparità tra gli attuali incarichi dirigenziali e quelli derivanti dal nuovo ordinamento degli uffici.

Tuttavia, sia le forze politiche che appoggiano la Giunta, che le organizzazioni sindacali, hanno globalmente espresso un parere negativo in ordine alla praticabilità di una tale ipotesi.

Di conseguenza sono state considerate talune soluzioni alternative: quella che è parsa più produttiva per l'Amministrazione e contemporaneamente soddisfacente per i dirigenti in servizio è quella che prevede che i dirigenti che non vengono preposti alla Segreteria generale o alle tre Ripartizioni siano inseriti nel Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa, in modo da portare nei lavori dello stesso la loro esperienza e qualificazione; inoltre i dirigenti in servizio potranno essere utilizzati per incarichi ispettivi presso gli Uffici centrali o decentrati o per ricoprire la direzione di Uffici centrali che richiedano particolare specializzazione.

Altro gruppo di norme significative è quello relativo ai diritti sindacali: capo II - articoli dal 36 al 45.

Esse introducono nell'ordinamento dell'Amministrazione regionale disposizioni vigenti a seguito della legge n. 300 "Statuto dei lavoratori" ed estendono una serie di garanzie a tutela delle libertà sindacali.

Gli articoli sui rapporti di lavoro a tempo determinato e sull'aspettativa del personale con prole sono analoghi a quelli recentemente introdotti nella legislazione regionale relativa al personale dei Comuni nonché nella legislazione statale recentemente adottata in materia.

Per l'orario di lavoro si prevede la ripartizione del lavoro in cinque giornate lavorative e in due periodi: antimeridiano e postmeridiano.

Per quanto riguarda le funzioni e il trattamento economico dei dirigenti regionali (limitati a cinque unità: Segretario e Vice-segretario generale - Capi delle tre Ripartizioni) la Giunta si è orientata ad un criterio di equilibrio con la normativa delle Province autonome, ai fini della omogeneizzazione del trattamento economico, con l'introduzione di parametri che partendo dal trattamento dei dirigenti statali, assicurino la corresponsione dell'indennità regionale nella misura del 35% prevista per tutti i dipendenti regionali.

Il criterio adottato dalla Giunta regionale è quello di procedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale unica, attingendo nell'ambito dei dipendenti regionali in servizio,

purchè in possesso di diploma di laurea; persone estranee all'amministrazione regionale, aventi requisiti di particolare competenza ed esperienza ed in possesso degli altri requisiti di legge, ad eccezione del limite superiore di età, possono essere chiamate a coprire le qualifiche dirigenziali di Segretario e Vice-segretario generale, mediante l'instaurazione di un rapporto contrattuale a tempo determinato, rinnovabile.

L'indennità di direzione prevista dall'art. 52 per gli incarichi dirigenziali o direttivi è configurata in maniera analoga, ma in misura leggermente inferiore, a quella prevista dall'articolo 47 della legge provinciale di Bolzano n. 11 del 1981, per incarichi analoghi.

Tra le norme transitorie si segnalano quelle relative alla possibilità di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale attualmente in posizione di comando da parte di altre amministrazioni pubbliche: si tratta di dodici unità, di cui n. 11 dipendenti provinciali e n. 1 dipendente statale, la cui esperienza è nel complesso positiva: una valutazione in merito sarà comunque compiuta dalla Giunta regionale in sede di esame delle domande di inquadramento che saranno presentate dagli interessati.

Altre norme transitorie prevedono il trattamento economico del personale che riveste una qualifica dirigenziale.

Una norma - analoga a quella disposta con le leggi regionali 11 giugno 1971, n. 9 - 4 settembre 1974, n. 10 - 29 agosto 1976, n. 8 e 11 gennaio 1980, n. 1 - consente l'inquadramento in ruolo del personale assunto, a tempo determinato, in base all'articolo 17 della L.R. 26 agosto 1968, n. 20. La norma si fonda sull'esigenza di utilizzare, come personale di ruolo, il personale assunto a tempo de

terminato, nel periodo 1980-1983 che abbia dato prova di preparazione e rendimento adeguati e che superi apposito concorso per esame speciale.

E' da sottolineare che la norma dell'art.17 della legge regionale n.20 del 1968 rappresenta pressochè l'unica possibilità di assicurare l'inserimento negli uffici regionali di cittadini del gruppo linguistico tedesco, stante la costante ritrosia degli appartenenti al gruppo stesso a partecipare ai pubblici concorsi.

E' anche opportuno considerare, nell'ambito di questa problematica, che a seguito delle norme della presente legge che prevedono un ruolo unico regionale (determinato in 700 unità), l'applicazione in futuro dell'articolo 17 della L.R. n. 20 del 1968 (riferito al 20% delle vacanze dei posti di ruolo) non potrà superare le venti unità di personale.

Altre norme transitorie regolano l'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei dirigenti in servizio e il loro trattamento economico; le funzioni dei dirigenti non preposti alle Ripartizioni e il nuovo riconoscimento omogeneo di tutti i servizi preruolo, nonché altre norme particolari di minore rilevanza: la norma dell'articolo 64 consente al personale in servizio con qualifica di primo dirigente, in connessione con il mancato sviluppo giuridico della carriera derivante dalla istituzione della qualifica unica dirigenziale, di conseguire il tratta-

mento economico pari a quello di dirigente superiore al compimento di otto anni di servizio nella qualifica dirigenziale. Una norma avente analoga finalità era stata prevista dal legislatore con la legge regionale n. 10 del 1972, all'articolo 56.

Infine sono dettate alcune norme "finali" e le norme per la necessaria copertura finanziaria, in conformità all'articolo 81 della Costituzione.

La Giunta regionale ritiene che con il nuovo ordinamento degli uffici regionali sia completato il quadro dell'organizzazione amministrativa regionale e siano poste le basi per una migliore efficienza della struttura regionale.

Sulla base delle finalità illustrate e dei contenuti indicati nel disegno di legge, la Giunta regionale ritiene che il Consiglio possa procedere all'esame ed alla positiva definizione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ferretti per la lettura della relazione della I^a Commissione legislativa.

FERRETTI (D.C.):

La Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 93 nelle sedute del 2 e 16 giugno 1983.

Nella seduta del 2 giugno la Commissione ha svolto un esame generale del disegno di legge, sulla base della relazione fatta dal Presidente della Giunta.

In detta seduta la Commissione ha sentito le rappresentanze sindacali delle varie categorie del personale regionale, le quali hanno mosso taluni rilievi al disegno di legge e fatto delle proposte specifiche.

Nel corso dell'esame generale del disegno di legge è stata prospettata la opportunità di un esame parallelo e di un confronto fra il provvedimento proposto dalla Giunta e le leggi n. 11/81 della Provincia di Bolzano e n. 12/83 della Provincia di Trento, allo scopo di attuare, nei limiti del possibile, il principio della omogeneizzazione nel trattamento economico fra il personale dei tre enti autonomi.

Tale esigenza, avanzata dalle rappresentanze sindacali del personale e ribadita dal cons. Oberhauser, ha incontrato in linea di massima il consenso dei membri della Commissione e dello stesso relatore, il Presidente della Giunta, il quale ha più volte sottolineato le caratteristiche fondamentali del disegno di legge, mediante il quale si intende dare all'ente Regione un adeguato assetto burocratico nel quadro del nuovo Statuto di autonomia.

Durante l'esame articolato del disegno di legge, avvenuto nella seduta del 16 giugno 1983, la Commissione ha introdotto delle modifiche, su richiesta dello stesso relatore e altre avanzate dai consiglieri del gruppo della S.V.P..

Tali modifiche sono riportate nel testo allegato alla presente relazione.

Esaurito l'esame articolato, la Commissione ha approvato il disegno di legge nel suo complesso a maggioranza, con la astensione del Consigliere Mitolo.

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al Vicepresidente Grigolli, per la lettura della relazione della II^a Commissione legislativa.

GRIGOLLI (D.C.): In data 7 luglio 1983 la Commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge per quanto concerne l'onere finanziario derivante dalla attuazione del provvedimento.

Dopo la relazione del Presidente della Giunta, il quale ha assicurato la copertura della spesa prevista, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (astenuiti i conss. Benedikter, Rubner D'Ambrosio e Tretter).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede di parlare? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astenuti.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli uffici e del personale regionali al fine di realizzare la massima efficienza organizzativa per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione a norma dello Statuto speciale di autonomia approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 1 è approvato a maggioranza con 4 voti contrari e 2 astenuti.

Art. 2

Principi generali

1. Nell'ordinamento degli uffici regionali e del personale la Regione assicura:
 - a) l'imparzialità dell'amministrazione, in particolare mediante la trasparenza delle strutture organizzative e la pubblicità nei procedimenti e negli atti, fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
 - b) la semplicità, la speditezza ed economicità delle procedure e della gestione, in particolare mediante il costante recepimento delle più moderne tecniche organizzative e procedurali e l'impiego di sistemi informatici;
 - c) la flessibilità delle strutture per il costante adeguamento di esse ai compiti regionali e la maggiore rispondenza alle esigenze della collettività e dei cittadini;
 - d) la partecipazione e la responsabilità del personale di ogni livello, anche mediante attribuzione o delega di competenze;
 - e) la valorizzazione dell'apporto individuale e del momento collegiale, per la migliore utilizzazione del personale e per la sua crescita professionale;

- f) il rispetto e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, mediante la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale;
- g) la mobilità e la rotazione del personale, quali fattori essenziali di efficienza nel rispetto dei requisiti di professionalità.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 2 è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 4 astenuti.

Art. 3

Giunta regionale

1. La Giunta regionale, in attuazione degli articoli 4 n.1, 16 e 44 dello Statuto speciale:
 - a) delibera, nell'ambito della propria competenza, i programmi di attività nelle materie di competenza regionale e impartisce direttive per la loro attuazione;
 - b) delibera i regolamenti per l'esecuzione delle leggi regionali in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e trattamento economico del personale;
 - c) impartisce disposizioni per l'esercizio, da parte degli Assessori, delle attribuzioni loro spettanti in materia di uffici e personale, in relazione alla ripartizione degli affari effettuata ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale;

- d) delibera sulla nomina dei dirigenti e degli altri impiegati regionali, e sulla preposizione del personale alle strutture organizzative, secondo quanto previsto dalla presente legge;
- e) esercita - per i dirigenti - le attribuzioni di Consiglio per l'organizzazione e il personale e di Commissione di disciplina.

2. La Giunta regionale determina, con apposito regolamento interno, le modalità di svolgimento delle sedute ed ammette a partecipare alle sedute stesse, senza diritto di voto, i dirigenti e/o i direttori degli uffici regionali e/o i consulenti della Regione, in relazione ai problemi in discussione.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 3 è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 5 astenuti.

Art. 4

Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle attribuzioni ad esso conferite dagli articoli 40, 41, 42, 43 dello Statuto, presiede le riunioni della Giunta, ne dirige i lavori, modificandone, ove lo ritenga necessario, l'ordine di trattazione o rinviandone la trattazione ad altra seduta e dichiara l'esito delle votazioni. Segue e coordina, anche presiedendo apposite conferenze cui partecipano gli Assessori e i dirigenti, l'andamento dell'attività regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori o ai dirigenti l'esercizio di singole funzioni rientranti nelle attribuzioni di cui all'articolo 40, primo comma, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in materia di contratti.

3. Fermo quanto spettante alla Giunta regionale a norma dell'articolo precedente, il Presidente assegna il personale alle strutture organizzative e adotta ogni altro provvedimento relativo al personale.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 4 è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 5

Assessori regionali

1. Gli Assessori regionali sovrintendono ad una o più strutture organizzative in relazione alle materie assegnate alla loro competenza ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.

2. Essi attuano l'indirizzo politico ed amministrativo della Giunta nei rapporti con le strutture organizzative ed assicurano che l'attività delle stesse sia svolta in coerenza con i programmi regionali ed i relativi progetti attuativi.

3. Gli Assessori regionali esercitano le attribuzioni loro delegate ai sensi del precedente articolo 4.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 5 è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

Art. 6

Articolazione delle strutture organizzative

1. Le strutture organizzative della Giunta regionale comprendono:
 - a) la Segreteria generale della Giunta;
 - b) le Ripartizioni e gli Uffici che le compongono;
 - c) il Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa.
2. Fanno parte altresì delle strutture organizzative della Giunta regionale, quali supporti funzionali all'attività politica del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali, l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie degli Assessori.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 6 è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 7

Segreteria generale della Giunta regionale

1. Al fine di assicurare il funzionamento coordinato delle strutture organizzative della Regione, è istituita la Segreteria generale della Giunta regionale.
2. Alla stessa è preposto il Segretario generale della Giunta regionale, nominato dalla Giunta medesima, su proposta del Presidente, tra i dirigenti.

3. Il Segretario generale è coadiuvato da un Vice-segretario generale appartenente ad un gruppo linguistico diverso da quello del Segretario generale, nominato, con le modalità del comma precedente, tra i dipendenti regionali inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla settima, in possesso del diploma di laurea.

4. Le nomine di cui al comma precedente possono essere conferite - nei limiti dei posti della carriera dirigenziale prevista dalla presente legge - anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite di età. La nomina è disposta con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello della durata in carica della Giunta. Il contratto è rinnovabile. Al Segretario e al Vice-segretario generale nominati a contratto la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello spettante ai dirigenti, come previsto dall'articolo 51, l'indennità di direzione prevista rispettivamente dalle lettere a) e b) dell'articolo 52, primo comma della presente legge, oltre all'indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 7 è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

Art. 8

Ripartizioni

1. Sono istituite le quattro Ripartizioni seguenti, che comprendono gli Uffici centrali e decentrati, per ciascuna di esse, rispettivamente indicati negli allegati A) e B) della presente legge:

- a) Ripartizione prima - affari generali;
- b) Ripartizione seconda - affari sociali;
- c) Ripartizione terza - Ragioneria regionale;
- d) Ripartizione quarta - Libro fondiario e Catasto.

2. A ciascuna Ripartizione è preposto un dirigente di ripartizione nominato con deliberazione della Giunta fra coloro che sono in possesso della qualifica di dirigente ai sensi della presente legge.

3. Le Ripartizioni sono poste alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale e/o di uno o più Assessori regionali, con il decreto di ripartizione degli affari tra gli Assessori regionali, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale.

4. Per quanto riguarda la nomina e il funzionamento delle commissioni per il completamento e il ripristino del Libro fondiario, nonché per il personale regionale ad esse addetto, restano ferme le norme contenute nella legge regionale 3 novembre 1950, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 8 è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 1 astenuto.

Art. 9

Uffici centrali

1. Gli Uffici centrali esercitano le attribuzioni indicate nell'allegato A) alla presente legge.
2. A ciascun Ufficio è preposto un direttore nominato con delibera della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, fra i dipendenti con qualifica funzionale non inferiore alla settima che abbiano conseguito l'idoneità prevista al successivo articolo 25. La nomina non può superare i cinque anni e può essere rinnovata previa l'eventuale espressione del parere di cui al successivo articolo 26.
3. In relazione ad esigenze temporanee due o più Uffici centrali possono essere diretti da un solo direttore di ufficio.

La parola al cons. Marzari.

MARZARI (P.C.I.): Grazie, Signor Presidente. Prendo la parola sull'art. 9, avrei potuto prenderla forse sull'articolo precedente, ma la velocità con la quale stiamo tutti prendendo in esame questo disegno di legge, non consente di entrare nel momento opportuno.

Abbiamo fin qui esaminato una serie di articoli, i primi cinque sono degli articoli scontati nella loro formulazione, sui quali noi ci siamo astenuti, non perchè contengano delle cose che noi non condividiamo, ma perchè, trattandosi di una legge che porta il titolo: "Ordinamento degli uffici", si sarebbe potuto partire tranquillamente dall'art. 6, mettendoci art. 1. Ma questa è un'osservazione di forma, osservazione però che mi dà il destro per fare qualche considerazione ulteriore.

Noi siamo in presenza di un voluminoso disegno di legge, che ambisce a ridefinire, riorganizzare l'attività della Regione, un'attività che non v'è dubbio è disposta dallo Statuto, anche se rispetto al lavoro e alle competenze precedenti è di molto depurato, rispetto al primo Statuto, e quindi è evidente che la Regione ha bisogno di darsi, in coerenza con le nuove attribuzioni dello Statuto, una organizzazione coerente.

Ci sembra peraltro che questo disegno di nuova organizzazione degli uffici sia un disegno che lascia perplessi, nel senso che, al di là dell'obbligo di mantenere una coerenza rispetto ai programmi e alle direttive che emana la Giunta, non c'è poi molto.

Avendo esaminato recentemente un analogo disegno di legge che riguardava la Provincia, lì quanto meno, tanto per fare un parallelo, vi era il confronto con un piano impegnativo di sviluppo, rispetto al quale l'attività delle diverse articolazioni organizzative della Provincia, in quel caso, doveva essere coerente. Qui siamo di fronte ad un qualche cosa che, pur essendo impegnativo, ha indubbiamente uno spessore assai minore, soprattutto nei confronti degli utenti e quindi della popolazione interessata.

Detto questo, io ho anche preso atto di alcune sia pure lievi modifiche che la Commissione ha ritenuto di apportare, soprattutto all'art. 8 e a qualche altro articolo, lì dove si è ritenuto di parificare una serie di strutture, che sono poi le ripartizioni, portando al rango di ripartizione e non lasciando sotto la denominazione di ufficio anche la ragioneria.

Peraltro dall'esame dell'allegato A) mi sorge un problema ed è per questo che ho chiesto la parola specificatamente sull'art. 9.

Se noi andiamo a vedere quali sono gli uffici che sottostanno alla ripartizione 3^a, ragioneria, troviamo ufficio bilancio e ufficio riscontro. Se guardiamo gli uffici che sottostanno alla ripartizione prima, affari generali, troviamo un ufficio che mi parrebbe molto affine a quello del bilancio, che è l'ufficio finanze, demanio e patrimonio.

Io mi domando se non sia più coerente, anche per conferire quel volume di lavoro, quella importanza, quella coerenza e omogeneità nella trattazione degli affari, attribuire quell'ufficio alla ripartizione 3^a, che è quella appunto della ragioneria. E' questo un interrogativo che rivolgo al Presidente, riservandomi anche, a seconda della risposta che il Presidente intenderà dare, di presentare un emendamento formale in questo senso.

PRESIDENTE: Altri sull'art. 9? La parola al Presidente della Giunta.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Volevo, prima di tutto, dire due parole sulla situazione generale sollevata anche dal cons. Marzari, per quanto riguarda il disegno di legge, la prima parte dei tre o quattro articoli che riguardano le competenze della Giunta, del Presidente.

Abbiamo ritenuto opportuno inserire anche questi alcuni articoli, perché alla Giunta sembrava che questa sia veramente una legge organica che riguarda tutta l'attività della Regione. Riguarda tutta l'attività della Regione, sia per quanto concerne la parte deliberativa e operativa, sia per quanto concerne gli uffici. E devo dire che siamo naturalmente molto in ritardo, perché ancora nell'accordo programmatico della 7^a legislatura, quindi 1973, subito dopo l'approvazione del

Pacchetto, si diceva che la Regione, riformata anche nel senso di ridurre la propria attività amministrativa, deve presentarsi con un'organizzazione burocratica dimensionata al suo ruolo, evitando eccessi burocratici, soprattutto in ordine ai servizi generali.

Devo dire inoltre che la Corte dei Conti, ogni anno nella parificazione dei bilanci regionali, ha sempre sollecitato la Giunta regionale a presentare il disegno di legge del nuovo ordinamento degli uffici e finalmente ci siamo.

Quindi a noi sembra che questa struttura data alla Regione sia la struttura migliore, anche dopo aver sentito, come ho detto nella relazione, gli esperti e la parte sindacale dei dipendenti regionali.

Per quanto riguarda invece la richiesta specifica che concerne l'istruzione della ripartizione della ragioneria, devo dire che è stata fatta dopo molte discussioni a livello di uffici e di responsabili della stesura di questa legge e della Giunta regionale e è stata presentata questa modifica in sede di Commissione.

A noi sembrava, quando è stata presentata questa modifica al disegno di legge originale, e sembra tuttora, che la ragioneria, dovendo applicare la legge della contabilità regionale in tutti i suoi settori, era giusto che fosse riconosciuta come ripartizione, perché è quella che dà il suo parere su tutte le deliberazioni che riguardano spese, che devono poi essere trasmesse alla Corte dei Conti.

Invece è nettamente diversa la posizione delle competenze delle finanze, che non sono le entrate ordinarie della Regione, che quelle naturalmente le esamina, le controlla la ragioneria, ma è l'amministrazione dei fondi che l'assessorato alle finanze, quanto meno finora, fino al bilancio 1973, ha da gestire, è questa la competenza di

questo ufficio, e poi la riscossione delle imposte previste dalle leggi regionali.

Quindi l'attività della ragioneria è nettamente diversa da quella dell'assessorato o dell'ufficio delle finanze.

Noi riteniamo che debba essere ancora distinta, che non si possa dare alla ripartizione della ragioneria quella che è la competenza dell'ufficio dell'assessorato delle finanze.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 9.

E' approvato a maggioranza con 8 astensioni e un voto contrario.

Art. 10

Uffici decentrati

1. Gli Uffici decentrati del Libro fondiario esercitano le attribuzioni inerenti all'impianto e alla tenuta dei Libri fondiari stabilite dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione.
2. Gli Uffici decentrati del Catasto esercitano le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione dello Stato e della Regione in materia di catasto fondiario e di catasto urbano.
3. A ciascun Ufficio decentrato del Libro fondiario è preposto un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla settima, con la denominazione di direttore di ufficio.
4. A ciascun Ufficio decentrato del Catasto è preposto un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, con la denominazione di direttore di ufficio.
5. Ai direttori degli Uffici decentrati si applica altresì quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo 9.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 10 è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Art. 11

Attribuzioni del Segretario generale della Giunta regionale

1. Il Segretario generale della Giunta regionale coadiuva il Presidente della Giunta nei rapporti con gli organi regionali, provinciali e statali, nonché nei rapporti esterni con enti, organizzazioni ed associazioni.
2. Coordina l'attività delle Ripartizioni.
3. Assiste, in qualità di segretario, alle sedute della Giunta regionale e redige i verbali relativi.
4. E'funzionario rogante di atti pubblici nell'interesse della Regione.
5. E'capo del personale dell'Amministrazione regionale.
6. Provvede alla nomina di ispettori per il controllo dell'attività delle Ripartizioni e degli Uffici centrali e decentrati.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 11 è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 12

Attribuzioni del Vice-segretario generale della Giunta regionale

1. Il Vice-segretario generale della Giunta regionale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo precedente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Esso è altresì preposto alla Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa della Regione di cui al successivo articolo 16.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 12 è approvato a maggioranza con 5 astenuti.

Art. 13

Attribuzioni dei dirigenti di Ripartizione

1. Il dirigente di Ripartizione coordina le attività degli Uffici che ne fanno parte.
2. In armonia con i programmi deliberati dalla Giunta regionale e le direttive impartite, verifica la rispondenza dei programmi di lavoro predisposti dai direttori degli Uffici facenti parte della Ripartizione ed accerta l'attuazione dei programmi medesimi e degli eventuali progetti specifici.
Provvede all'esercizio delle attribuzioni ed agli adempimenti demandati da norme di leggi e di regolamenti concernenti la disciplina delle attività rientranti nelle attribuzioni

della Ripartizione. Dispone in ordine al corretto impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate alla Ripartizione, assicurando, anche con riferimento agli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle attribuzioni della Ripartizione, l'osservanza dei criteri di regolarità amministrativa, di semplicità, di speditezza e di economicità gestionale. Provvede, adottando gli atti necessari, a tutti gli adempimenti ed ai controlli connessi alle prestazioni da parte dei direttori degli Uffici, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento.

3. Oltre alla firma degli atti istruttori e degli altri atti adottati per l'esercizio delle attribuzioni della Ripartizione, ivi comprese le certificazioni o dichiarazioni relative, compete al dirigente della Ripartizione la firma degli atti a rilevanza esterna che può essergli delegata dalla Giunta o dal Presidente o dall'Assessore dal quale la Ripartizione dipende.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 13 è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 14

Attribuzioni dei direttori degli Uffici

1. Il direttore dell'Ufficio dirige le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Ufficio, specificate a sensi della presente legge, promuovendo la necessaria collegialità nella impostazione delle attività stesse e curando una corretta ed equilibrata ripartizione del lavoro. E' responsabile del cor

retto svolgimento delle attribuzioni dell'Ufficio e cura, in particolare, la predisposizione dei programmi di lavoro e degli eventuali progetti specifici dell'Ufficio medesimo, approntando gli elementi e la documentazione necessari.

2. Provvede alla firma degli atti istruttori nonchè degli altri atti adottati per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività dell'Ufficio, ivi comprese le certificazioni o dichiarazioni relative all'attività medesima.

3. Provvede, adottando gli atti necessari, agli adempimenti ed ai controlli connessi alle prestazioni da parte del personale assegnato all'Ufficio, assicurando il rispetto delle norme di legge e di regolamento.

4. Risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al dirigente della Ripartizione competente.

5. I direttori degli Uffici del Libro fondiario svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione in materia di impianto e tenuta dei Libri fondiari.

6. I direttori degli Uffici del Catasto svolgono i compiti indicati nella vigente legislazione sull'organizzazione degli Uffici catastali.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 14 è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 15

Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa

1. Al fine di provvedere all'approntamento dei programmi generali di attività legislativa della Regione, all'esame collegiale dei problemi di particolare rilevanza che non possono essere risolti attraverso la normale attività delle Ripartizioni e degli Uffici e alla preparazione di iniziative particolari quali le conferenze regionali, i congressi, i convegni e gli incontri di studio ai quali intervengono rappresentanti della Regione, la Giunta regionale si avvale di un Comitato consultivo.
2. Il comitato predispone - a richiesta dell'Assessore competente - il testo delle iniziative legislative e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, ai sensi dello Statuto speciale, tenendo conto delle eventuali proposte dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi della presente legge.
3. Del comitato fanno parte fino a tre componenti della Giunta regionale, con riguardo alla natura degli affari loro riservati ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto speciale, possibilmente appartenenti a gruppi linguistici diversi, dei quali uno con funzioni di presidente, l'altro di vice-presidente, il Segretario generale, il Vice-segretario generale della Giunta regionale, i dirigenti di Ripartizione e il direttore dell'Ufficio legislativo - legale.
4. Possono inoltre essere chiamati, di volta in volta, a far parte del comitato i direttori degli uffici interessati per materia ed esperti di specifiche discipline; possono inoltre essere chiamati a farne parte funzionari o impiegati designati dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano o da altri enti pubblici.

4 bis. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

5. Gli incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione sono conferiti dalla Giunta regionale.

6. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico o con successivo provvedimento è determinata la misura del compenso da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni nonché dell'articolo 58 della presente legge.

7. Il compenso, salva la possibilità di anticipazione di spese, è corrisposto, semestralmente, previa dimostrazione idonea del lavoro eseguito.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 15 è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 16

Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa

1. Per il funzionamento del Comitato consultivo di cui al precedente articolo, nonché per il supporto tecnico-operativo dello stesso, viene istituita una Segreteria, cui è preposto, ai sensi del precedente art. 12, il Vice-segretario generale della Giunta regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale viene determinato il numero massimo di unità di personale - suddiviso per qualifi

ca e profilo professionale - da assegnare alla Segreteria del Comitato.

3. Il segretario del Comitato predispone l'ordine del giorno dei lavori, cura il processo verbale delle sedute, trasmette alla Giunta il testo delle iniziative legislative e dei regolamenti predisposti.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Lo metto in votazione. L'art. 16 è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Art. 17

Gruppi di lavoro

1. Per lo svolgimento di incarichi di preparazione di singoli disegni di legge e di regolamenti, la Giunta regionale può costituire appositi gruppi di lavoro.
2. I gruppi di lavoro sono presieduti da un Assessore regionale, in relazione alla materia da trattare.
3. La Giunta regionale fissa gli indirizzi, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento e la composizione di ciascun gruppo di lavoro.
4. Le proposte elaborate dai gruppi di lavoro sono rimesse alla Segreteria del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa ai fini degli adempimenti di spettanza.
5. Qualora gli incarichi richiedano particolare competenza tecnica o giuridica, i gruppi di lavoro possono avvalersi della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione.
6. Per il conferimento degli incarichi agli esperti e per il trattamento economico degli esperti si applicano le norme dei commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo 15.

Chi chiede la parola? La parola al cons. Marzari.

MARZARI (segretario - P.C.I.): Per rilevare che non c'è dubbio che, rispetto ad altri ordinamenti di uffici ed enti, dei quali ci siamo occupati nella nostra attività di consiglieri regionali e provinciali, questa scelta di aggiungere alla struttura dei gruppi di lavoro, che riconosciamo come positiva e coerente con il nuovo indirizzo dell'attività amministrativa, aggiungere il comitato consultivo è in qualche modo un doppione.

Noi abbiamo preso atto, dalla relazione al disegno di legge, che il comitato consultivo è stato costituito, non tanto sulla base di esigenze obiettive, perché se di questo si fosse trattato non si capisce perché il comitato può essere formato da una serie di funzionari dell'amministrazione, di esperti chiamati anche dall'esterno, di funzionari designati dalle province, e non si capisce perché negli stessi gruppi di lavoro ci possono essere questi stessi o altri esperti chiamati dall'esterno.

Abbiamo capito che il comitato consultivo è una sorta di organo che consente di affrontare per altra via un discorso che è stato abbozzato e non accettato né da forze politiche, né da organizzazioni sindacali rispetto all'esodo di un certo numero di personale dirigente.

Prendiamo atto di questa scelta, non v'è dubbio che la presenza di questi due organismi con compiti abbastanza simili non guasta, ma non c'è dubbio che non è possibile da parte nostra non rilevare questo fatto di ridondanza nella presenza di organismi che hanno il compito di istruire atti legislativi o regolamentari. Ed è per questa ragione che anche su questo articolo c'è la nostra astensione, che non è

un'astensione di merito sulla positività delle istituzioni di organismi collegiali, ma sul numero e sulla ridondanza di questi organismi collegiali.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Brevemente, ha capito molto bene il cons. Marzari cosa vuol dire comitato consultivo ai gruppi di lavoro. Preciso ad ogni modo. Il comitato consultivo è istituzionalizzato, deve essere sentito su tutto. La prima bozza di parere, di consulenza di Pastori prevedeva tre comitati: uno per la parte regolamentare, l'altro per la parte dell'assistenza e previdenza e l'altro per le segreterie generali.

Dopo lunga discussione, abbiamo detto: forse esageriamo in questa Regione, con così poche competenze, far tre comitati consultivi, e ne abbiamo scelto uno. Certamente voi avete letto le osservazioni fatte dai dirigenti, i quali si lamentano che ci volevano naturalmente tre o forse 24 comitati consultivi.

I gruppi di lavoro non sono istituzionalizzati, sono previsti, possiamo convocarli, possiamo istituirli, per esaminare e discutere la preparazione di singoli disegni di legge o di regolamenti. Già ora in Regione ci sono questi gruppi di lavoro, mi sembra li aveva previsti l'allora Presidente della Giunta regionale Grigolli, però non erano previsti in legge, nessuna legge dà la possibilità di istituirli; adesso prevediamo anche nella legge che i gruppi di lavoro possono essere istituiti e abbiamo previsto anche come, dando la possibilità anche di sentire degli esperti estranei all'amministrazione, perché ci

sembra indispensabile, soprattutto nell'esame di disegni di legge, anche di una certa importanza, sentire anche degli esperti.

Quindi non è che la costituzione del comitato consultivo sia in contrasto con i gruppi di lavoro o viceversa, possono vivere tranquillamente tutti due.

PRESIDENTE: E' in votazione l'art. 17: è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 18

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito:
 - dalla Segreteria del Presidente;
 - dall'Ufficio stampa;
 - dall'Ufficio pubbliche relazioni.
2. La dotazione organica complessiva dell'Ufficio di Gabinetto è stabilita nel numero massimo di venti unità.
3. Il Capo dell'Ufficio di Gabinetto viene scelto dal Presidente della Giunta regionale tra il personale di qualifica dirigenziale della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici.
4. I segretari - nel numero massimo di due di cui uno con funzioni di Capo della Segreteria - vengono scelti tra il personale del ruolo unico regionale, con esclusione del personale della qualifica dirigenziale.
5. La nomina del Capo dell'Ufficio di Gabinetto e dei segretari può essere conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purchè la medesima risulti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla settima qualifica funzionale nonchè degli altri requisiti generali prescritti per la ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il

limite massimo di età. La nomina è disposta con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello di durata in carica del Presidente della Giunta. Il contratto è rinnovabile.

6. Quando il personale di cui al comma precedente sia stato nominato tra il personale estraneo all'Amministrazione ed abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a due anni, può essere ammesso a partecipare ai concorsi pubblici banditi per la copertura dei posti previsti nel ruolo regionale in corrispondenza al titolo di studio ed eventualmente ai titoli di qualificazione posseduti, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

7. All'atto della cessazione dell'incarico, i segretari scelti ai sensi del quarto comma del presente articolo, sono assegnati ad un Ufficio centrale o decentrato secondo le modalità contenute nella presente legge.

8. Il Capo dell'Ufficio stampa può essere scelto anche tra persone estranee a pubbliche amministrazioni, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, con esclusione del limite di età. Esso deve essere iscritto nello Albo dei giornalisti.

9. La nomina è conferita con deliberazione della Giunta regionale su designazione del Presidente. Gli estranei a pubbliche amministrazioni sono assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato. Il contratto è rinnovabile.

10. Il Capo dell'Ufficio stampa deve essere in possesso del requisito della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

11. Il Capo dell'Ufficio stampa o il direttore dell'Ufficio pubbliche relazioni devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

12. Il Capo dell'Ufficio di Gabinetto e gli addetti alla Segreteria del Presidente collaborano all'opera personale del Presidente.

Gli addetti all'Ufficio di Gabinetto non possono interferire nell'attività degli altri uffici regionali, nè sostituirsi ad essi. Essi rispondono dell'esercizio dei loro compiti direttamente al Presidente della Giunta regionale.

13. L'Ufficio stampa svolge i seguenti compiti:

- informazione generale e documentazione circa l'attività della Giunta regionale e delle strutture regionali; pubblicazione di una rivista periodica sull'attività della Regione;
- coordinamento dei compiti svolti nell'ambito del settore delle informazioni e delle attività di stampa.

14. L'Ufficio pubbliche relazioni cura le relazioni pubbliche dell'ente con altri enti pubblici, enti, associazioni e cittadini.

15. Per esigenze funzionali non più di tre addetti all'Ufficio di Gabinetto possono avere sede di servizio in Bolzano.

All'art. 18 è stato presentato un emendamento da parte della Giunta, a firma Pancheri, Müller e Molognoni, che sostituisce il quinto comma dell'articolo stesso.

L'emendamento dice: il quinto comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente nuovo comma:

5. " La nomina del Capo dell'Ufficio di Gabinetto può essere conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purchè la medesima risulti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla settima qualifica funzionale, nonchè degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite massimo di età. La nomina dei segretari può essere parimenti conferita anche a persona estranea all'Amministrazione, purchè la medesima risulti in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla sesta qualifica funzionale nonchè degli altri requisiti ge

nerali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Regione, fatta eccezione per il limite massimo di età. Le nomine suddette sono disposte con contratto a tempo determinato, comunque per un periodo non superiore a quello di durata in carica del Presidente della Giunta. Il contratto è rinnovabile".

La parola al Presidente della Giunta.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Volevo solo dire questo: tutto questo emendamento era per cambiare da "7^qualifica" a "6^qualifica", e cioè in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla 6^qualifica per il segretario particolare".

Avevamo scritto che il segretario particolare, scelto nell'ambito delle amministrazioni, doveva essere la 7^qualifica, quindi doveva avere la laurea. Esaminando dopo un po' questo problema, abbiamo detto che forse era un'esagerazione chiedere la laurea per un segretario particolare e prevediamo la 6^qualifica.

Abbiamo modificato tutto soltanto per cambiare da 7^a 6^

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sull'emendamento. Nessuno chiede la parola.

Pongo in votazione l'emendamento.

E' approvato a maggioranza con 4 astensioni.

La parola al consigliere Marzari.

MARZARI (P.C.I.): La mia è una richiesta di documentazione.

Il secondo comma dell'articolo dice che la dotazione complessiva dell'ufficio di Gabinetto è stabilita nel numero massimo di

20 unità.

Ora, non abbiamo molti elementi per dare un giudizio sulla congruità o meno di questo limite, ma per darlo forse è utile conoscere dalla Giunta quale è la dotazione attuale degli uffici, comunque del personale, che svolge funzioni di segreteria della Presidenza, che è impiegato nell'ufficio stampa e nell'ufficio delle pubbliche relazioni.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Se ricordo bene, la segreteria ora con il capo del Gabinetto ha sei persone: due segretari e tre dattilografe, due uscieri, che sono calcolati anche questi come segreteria e un autista. Non c'è ora l'ufficio delle pubbliche relazioni, che deve essere costituito; non c'è ancora, non è aperto, anche se inaugurato, l'ufficio di Bolzano, dove credo che il Presidente debba avere un segretario o qualcuno; ora l'ufficio stampa è composto da 8 persone, se non arriviamo a 20 arriviamo a 16, 17, 18 persone. Le venti persone è il massimo e credo che, tenendo conto degli uffici di Bolzano, devono essere considerate.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Questi dati sono interessanti, perché così a colpo d'occhio, senza conoscere dall'interno il funzionamento dell'ufficio di Gabinetto è difficile fare una valutazione e rendersi conto delle necessità.

A colpo d'occhio pare che 20 persone nell'ufficio di

Gabinetto siano un numero eccessivo, troppo ampio.

Io chiederei al Presidente che ci dicesse, non solo il numero, ma la rispondenza del numero alle funzioni che vengono esercitate, al ruolo che la Regione svolge. A questo ufficio stampa mi dice che ci sono 8 persone, 8 persone costituiscono pressappoco la redazione di un giornale a tiratura se non giornaliera, perlomeno settimanale! Senza essere un tecnico delle questioni, bisognerebbe che ci spiegasse un po' meglio, per poter decidere in merito a questo numero che a noi sembra sinceramente troppo elevato, troppo ampio, se effettivamente c'è bisogno di questo personale per svolgere queste funzioni, soprattutto per quanto riguarda l'ufficio stampa, l'ufficio pubbliche relazioni; capisco che ci debba essere un certo numero di persone, ma tra l'utilizzo ottimale delle persone e quindi un funzionamento adeguato al ruolo dell'ufficio di gabinetto e questo numero di persone ci pare ci sia una notevole sproporzione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Non so se tenete conto che l'ufficio stampa deve preparare quella rivista della Regione, deve tradurre, ogni giorno deve tradurre qualche cosa che risulta anche dai giornali, soprattutto in lingua tedesca, sia della Provincia di Bolzano che austriaci, arrivano anche i consiglieri regionali per la traduzione. Abbiamo tre signorine che servono soprattutto all'ufficio traduzioni. Ci sono due addetti stampa e ci sono tre signorine che servono a leggere i giornali, a fare i ritagli, a scrivere a macchina e a seguire quella che è tutta la stampa, non solo della rivista, ma anche quello che la

Regione cerca di dare ai consiglieri regionali e alla comunità trentina. Quel libro che avete visto uscire, non mi ricordo il titolo, è stato lavoro soltanto dell'ufficio stampa. Adesso sta uscendo uno degli ultimi numeri della rivista regionale, alla fine di ottobre uscirà un altro numero che riguarda il consuntivo dell'attività sulla 8^a legislatura, secondo me gli uffici dei dipendenti che sono all'ufficio stampa e all'ufficio Gabinetto hanno da lavorare veramente tutte le ore lavorative, senza perdere tempo nel leggersi il giornale per proprio conto.

Soprattutto il problema della traduzione è importantissimo e credo che certamente serve, non solo all'attività del Presidente della Giunta regionale o della Giunta o degli assessori regionali, ma anche all'attività di quella che è la presenza esterna della Regione.

PRESIDENTE: Altre richieste di chiarimento? E' in votazione l'art. 18: è approvato a maggioranza con 7 voti contrari e 2 astensioni.

Vorrei rivolgermi cortesemente, finché è possibile, al pubblico che è intervenuto con cartelli perché voglia arrotolarli; abbiamo visto la vostra richiesta, tra l'altro non è neanche una competenza del Consiglio regionale, io devo far rispettare il regolamento.

Invito i segretari a recarsi su per chiedere di voler gentilmente e cortesemente ritirare i cartelli.

Art. 19

Segreterie degli Assessori

1. Alle dirette dipendenze di ogni Assessore, effettivo o supplente, è posto un segretario, con il compito di collaborare all'attività politica dell'Assessore.

2. La nomina è conferita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, secondo le norme contenute nel precedente articolo 18.
3. Ciascun segretario può essere coadiuvato da un dipendente regionale per lo svolgimento delle mansioni esecutive.
4. Nell'espletamento dei loro compiti i segretari possono richiedere notizie ai dirigenti di Ripartizione e ai direttori degli Uffici regionali; essi non possono interferire nella attività degli Uffici regionali, né sostituirsi ad essi.
5. Il segretario risponde dell'esercizio dei suoi compiti direttamente all'Assessore regionale competente.
6. Per esigenze funzionali il personale addetto alle segretarie degli Assessori può avere sede di servizio in Bolzano.
7. Ai segretari degli Assessori regionali si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'articolo precedente.

E' aperta la discussione.

La parola al consigliere Tonelli.

TONELLI (D.P.): Più che sull'art. 19 prendo la parola sulla sua raccomandazione al pubblico.

A me non pare che nel regolamento ci sia niente che riguarda la possibilità di esporre tranquillamente in silenzio dei cartelli di assenso o di dissenso.

Il regolamento parla solo di segni di approvazione o disapprovazione, evidentemente riferiti al dibattito che c'è in quel momento in discussione in aula, e non è nemmeno questo il caso che stiamo discutendo.

Quindi credo che il Consiglio regionale non deve reagire in modo sbagliato a quelle che sono delle manifestazioni tranquillissime di richieste che vengono fatte al Consiglio regionale stesso.

PRESIDENTE: Infatti non c'è stata nessuna reazione. Io ho solo pregato cortesemente di arrotolare i cartelli; adesso poi facciamo le fotografie e poi...

La parola al consigliere Peterlini.

PETERLINI (S.V.P.): Nicht zum Artikel, sondern zur Arbeitsweise im Regionalrat. Ich bin nicht der Meinung von meinem Kollegen Vorredner. Der Herr Präsident hat eine klare Aufforderung an die Zuschauertribüne gerichtet und gebeten, die Plakate zu entfernen. Die Geschäftsordnung sieht vor, daß die Arbeiten des Regionalrates nicht durch irgendwelche Demonstrationen beeinflußt werden sollen und das hat ja auch seinen Sinn. Im übrigen bin ich nicht der Meinung, daß der Regionalrat dazu herhalten soll, irgendwelche politische Propaganda von außen her zu machen. Die Aufforderung des Präsidenten war klar. Ich hoffe, daß die Plakate entfernt werden. Wenn sie nicht entfernt werden, würde ich also wirklich ein Einschreiten der Sicherheitsbehörden verlangen, weil wir das Recht haben, hier unbeeinflußt, auch unbeeinflußt von irgendwelchen Schmierplakaten der Radikalen Partei zu arbeiten, zumal auf den Plakaten Themen angeführt sind, die - wie der Herr Präsident richtig vermerkt hat - nicht in die Zuständigkeit des Regionalrates, sondern wenschon in die der Landtage von Trient und Bozen fallen.

(Non intervengo sull'articolo, ma sui lavori del Consiglio. Non condivido l'opinione del mio collega, l'oratore che mi ha preceduto. Il signor Presidente ha rivolto alla tribuna del pubblico un chiaro invito, pregando di allontanare i manifesti. Il Regolamento interno prevede che i lavori del Consiglio regionale non devono subire l'influenza di qualche dimostrazione e tutto questo non ha senso. Del resto non sono dell'opinione che il Consiglio regionale debba essere strumentalizzato per fare qualche propaganda politica dall'esterno. L'invito del Presidente è stato chiaro. Spero che i manifesti siano allontanati. Se ciò non avvenisse, chiederei veramente l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo noi il diritto di lavorare senza l'influsso, a parte che tutto ciò non influisce nei nostri lavori, ma di lavorare senza dei manifesti lordi del Partito radicale, tanto più che gli argomenti indicati su questi manifesti, non riguardano, come ha giustamente osservato il signor Presidente, la competenza del Consiglio regionale, ma bensì la competenza dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano.)

PRESIDENTE: Io chiedo ancora cortesemente al pubblico di voler togliere i cartelli.

La vostra azione propagandistica è stata fatta ormai, siete stati ripresi; è possibile, per cortesia!

La seduta è sospesa per dieci minuti.

E' convocato l'Ufficio di Presidenza.

(Ore 11.45)

(Ore 12.20)

PRESIDENTE: Wir stimmen über den Art. 19 ab.

Votiamo l'art. 19.

Art. 19 ist mit 4 Enthaltungen und 5 Gegenstimmen genehmigt.

L'art. 19 è approvato con 4 astensioni e 5 voti contrari.

Art. 20

Organizzazione interna del lavoro

1. Nell'ambito delle attribuzioni specificate ai sensi della presente legge, all'interno delle Ripartizioni e degli Uffici la determinazione e l'assegnazione dei compiti individualmente spettanti al personale, anche in relazione ad obiettivi e progetti specifici, sono disposte dai rispettivi dirigenti o direttori.
2. All'assegnazione dei compiti deve farsi luogo in conformità alle declaratorie relative alla qualifica funzionale di inquadramento, nonché alle mansioni del profilo professionale rivestito.
3. Nel rispetto dei profili professionali e compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'assegnazione dei compiti dovranno essere favoriti lo sviluppo delle capacità e delle attitudini individuali, la intercambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate, l'apporto individuale e l'incentivazione del lavoro collegiale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen über den Art. 20 ab.

Votiamo l'art. 20

Art.20 ist mit 6 Enthaltungen genehmigt.

Art. 21

(Conflitti di competenza)

Gli eventuali conflitti di competenza tra le Ripartizioni sono definiti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale.

Gli eventuali conflitti di competenza tra uffici di una stessa Ripartizione sono definiti dal dirigente della Ripartizione.

Abgeordneter Marzari.

Consigliere Marzari.

MARZARI (P.C.I.): Per chiedere se non sia più coerente, nel primo comma, parlare di conflitti di competenza tra le Ripartizioni e basta, parlare di conflitti di competenza tra le Ripartizioni e basta, omettendo di specificare "o tra l'Ufficio di Ragioneria e una Ripartizione", perché bene o male l'ufficio di Ragioneria fa parte della ripartizione terza, quindi rientra anche quello nell'ambito che si vuol regolare con questo articolo.

Quindi ometterei di citare un caso particolare di conflitti di competenza, che si configura tra l'ufficio di Ragioneria e una

Ripartizione. Mi pare che è stato letto il testo della Giunta! Scusate, va bene allora!

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 21 ist mit 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 21 è approvato a maggioranza con 6 astenuti.

Art. 22

(Responsabilità dei dirigenti e dei direttori di Ufficio)

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i dirigenti di Ripartizione, i direttori di Ufficio e gli altri funzionari preposti alle strutture previste dal presente titolo, rispondono per gli atti amministrativi alla cui emanazione abbiano collaborato, nonché per l'omissione di attività o di atti ai quali siano per legge tenuti.

2. La disposizione di cui al precedente comma non esclude la responsabilità del personale assegnato alle Ripartizioni o agli Uffici per gli atti da esso compiuti o per l'omissione di attività o di atti ai quali sia tenuto nell'ambito dei compiti rispettivamente assegnati. A tale fine ogni atto deve recare l'indicazione del suo estensore.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 22 ist mit 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 22 ist mit 5 Enthaltungen genehmigt.

Art. 23

(Carriera dirigenziale)

La carriera dirigenziale è articolata su una qualifica unica.

Di essa fanno parte il Segretario, il Vicesegretario generale della Giunta regionale, i dirigenti delle quattro Ripartizioni.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 23 ist mit 4 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 23 è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 24

Nomina dei dirigenti

1. I dirigenti sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, secondo le risultanze del concorso interno di cui ai commi successivi.

2. Ai fini della nomina di cui al precedente comma saranno indetti concorsi interni per titoli ed esame-colloquio ai quali potranno partecipare i dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale più elevata, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato nella stessa qualifica funzionale non meno di quattro anni di servizio.

3. Con regolamento saranno disciplinate tutte le modalità di espletamento dei concorsi interni suddetti. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione della graduatoria dei candidati provvederà un'apposita commissione, la quale, in particolare, dovrà tener conto di quanto disposto nel seguente comma.

4. Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:

- a) nella misura del 30 per cento, al titolo derivante dall'idoneità conseguita nei corsi speciali di formazione previsti dalla presente legge;
- b) nella misura del 20 per cento, agli altri titoli eventualmente posseduti;
- c) nella misura del 50 per cento, all'esito degli esami.

5. La Commissione di cui al terzo comma è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

- a) un Assessore regionale che la presiede;
- b) due dirigenti;
- c) due esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

6. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario inquadrato nell'ottava o settima qualifica funzionale.

7. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

8. Qualora la designazione da parte delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera c) del quinto comma non venga fatta pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale procede ugualmente alla

nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto.

9. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

10. Ai componenti e al segretario della Commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 58 della presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 24 ist mit 7 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 24 è approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Damit ist die vormittägige Sitzung beendet. Die nachmittägige Sitzung beginnt um 14.30 Uhr.

Siamo giunti alla fine della seduta antimeridiana. La seduta pomeridiana inizia alle ore 14.30.

(Ore 12.30)

(Ore 14.40)

PRESIDENTE: Wir fahren mit der Sitzung fort.

La seduta riprende.

Art. 25

Nomina dei direttori degli Uffici

1. I direttori degli Uffici sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, tra i dipendenti che hanno conseguito l'idoneità attraverso il superamento di apposito concorso interno di cui ai commi successivi, con priorità per gli idonei appartenenti alla qualifica funzionale ottava.

2. L'incarico è conferito per la durata di cinque anni ed è rinnovabile con riferimento allo stesso o ad altro Ufficio.

3. Ai fini del conseguimento dell'idoneità di cui al precedente comma saranno indetti concorsi interni per titoli ed esame-colloquio ai quali potranno partecipare:

- dipendenti inquadrati nell'ottava o nella settima qualifica funzionale, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato nella qualifica funzionale di appartenenza rispettivamente due o quattro anni di servizio;
- dipendenti inquadrati nell'ottava o nella settima qualifica funzionale e - per gli Uffici decentrati del Catasto nella sesta qualifica funzionale - in possesso di diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato nella stessa qualifica funzionale rispettivamente quattro o sei anni di servizio.

4. Con regolamento saranno disciplinate le modalità di espletamento dei concorsi interni suddetti e saranno inoltre indicati i titoli di studio, i profili professionali e gli eventuali altri titoli specifici richiesti con riferimento alla idoneità da conseguire per la preposizione agli incarichi da conferire. Alla valutazione dei titoli, all'espletamento degli esami, all'attribuzione dei punteggi ed alla formazione delle graduatorie dei candidati provvederà, in relazione a ciascun concorso, un'apposita Commissione la quale dovrà, in particolare, tener conto di quanto disposto nel seguente comma.

5. Il punteggio complessivamente disponibile è attribuito:
- a) nella misura del 30 per cento, al titolo derivante dall'idoneità conseguita nei corsi speciali di formazione previsti dalla presente legge;
 - b) nella misura del 20 per cento, agli altri titoli eventualmente posseduti;
 - c) nella misura del 50 per cento, all'esito degli esami.
6. La Commissione di cui al quarto comma è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
- a) un Assessore regionale che la presiede;
 - b) due dirigenti;
 - c) due direttori di Ufficio;
 - d) due esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.
7. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario inquadrato nell'ottava o settima qualifica funzionale.
8. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale .
9. Qualora la designazione da parte delle organizzazioni sindacali di cui alla lettera d) del sesto comma non venga fatta pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della Commissione, provvedendo all'indicazione anche del secondo esperto.
10. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.
11. Ai componenti e al segretario della Commissione vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 58 della presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 25 ist mit 1 Gegenstimme und 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 25 è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astenuti.

Art. 26

Parere per il rinnovo degli incarichi di direzione di Uffici.

1. Prima della scadenza del singolo incarico di direzione di un Ufficio, la Giunta regionale può promuovere il parere di apposita Commissione in ordine all'idoneità all'ulteriore svolgimento dell'incarico stesso. La Commissione, nominata di volta in volta dalla Giunta, è presieduta da un Assessore regionale ed è composta da due dirigenti di cui uno preposto alla Ripartizione cui l'Ufficio interessato appartiene.
2. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.
3. Ove il parere riguardi il direttore di un Ufficio appartenente alla Ripartizione prima, in luogo dei dirigenti indicati nel primo comma, sono nominati il Segretario generale della Giunta regionale e il dirigente preposto alla Ripartizione stessa.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica di dirigente.
5. Si applicano le disposizioni del decimo e undicesimo comma del precedente articolo 25.
6. Per l'accertamento di prestazioni lavorative inadeguate, è predisposta apposita relazione da parte del dirigente preposto alla Ripartizione.
7. A cura del Segretario generale della Giunta regionale o del dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, la re-

lazione è comunicata all'interessato nonchè all'Assessore regionale che sovrintende al settore cui la Ripartizione o l'Ufficio si riferiscono, rispettivamente al Presidente della Giunta.

8. Entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito e di chiedere altresì il parere del Comitato per l'organizzazione e il personale sulla relazione e sulle eventuali controdeduzioni.

9. Il Segretario generale della Giunta regionale o il dirigente della Ripartizione rispettivamente competente, qualora in base alle controdeduzioni e al parere di cui al precedente comma, ritenga non doversi ulteriormente procedere, fa luogo all'archiviazione degli atti. In caso diverso, trasmette la relazione, unitamente alle controdeduzioni, al parere e alle proprie eventuali conclusioni, al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a sottoporle alla Giunta regionale per la relativa decisione.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 26 ist mit 8 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 26 è approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Art. 27

Sostituzione temporanea dei dirigenti e dei direttori di Ufficio

1. In caso di assenza temporanea del dirigente di Ripartizione, questi è sostituito, salvo diversa disposizione del Presidente della Giunta regionale, dal direttore di uno degli Uffici istituiti all'interno della stessa Ripartizione, in relazione alla maggiore durata di preposizione ad un Ufficio.
2. In caso di assenza temporanea del direttore di un Ufficio, questi è sostituito, salvo diversa disposizione del Presidente della Giunta regionale, da un dipendente assegnato all'Ufficio medesimo, inquadrato nella qualifica funzionale più elevata, e, a parità di qualifica, dal dipendente avente maggiore anzianità nella medesima.
3. Qualora l'assenza si protragga per un periodo continuativo superiore ad un mese, esclusi i periodi di congedo ordinario, la Giunta regionale, su proposta del Presidente,
provvede: alla sostituzione del dirigente di Ripartizione, attribuendo l'incarico ad un dirigente preposto ad un'altra Ripartizione o, in caso di indisponibilità di altri dirigenti, al direttore di uno degli Uffici istituiti all'interno della Ripartizione stessa, in relazione alla maggiore durata di preposizione ad un Ufficio; rispettivamente alla sostituzione del direttore di Ufficio attribuendo l'incarico ad un dipendente assegnato all'Ufficio medesimo inquadrato nella qualifica funzionale più elevata, e, a parità di qualifica, al dipendente avente maggiore anzianità nella medesima.
4. Ai dipendenti, non incaricati della direzione di un ufficio, chiamati alla sostituzione temporanea ai sensi del precedente comma, è attribuito dalla Giunta regionale, a partire dal secondo mese, un assegno personale non pensionabile, pari all'indennità di direzione di Ufficio, nella misura determinata dalla presente legge.
5. Il dirigente o dipendente che assume l'incarico di sostituzione temporanea conserva le funzioni attribuite nella posizione di provenienza.

Hierzu sind folgende Änderungsanträge eingereicht worden, unterzeichnet von Pancheri, a Beccara, Müller:

Emendamento, presentato dalla Giunta: inserire all'art. 27 un nuovo comma 3 bis:

"Nel caso di sostituzione di durata superiore a sessanta giorni consecutivi, l'indennità prevista dall'articolo 52 della presente legge è corrisposta dal sessantunesimo giorno in poi al sostituto. In tale caso il dirigente sostituto conserva la titolarità dell'incarico, senza percepire l'indennità di dirigenza".

Wer meldet sich zu Wort zum Änderungsantrag? Niemand.

Chi desidera la parola in merito all'emendamento? Nessuno.

Der Änderungsantrag ist mit 7 Enthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 7 astensioni.

Wer meldet sich zu Wort zum art. 27? Niemand.

Chi desidera la parola sull'art. 27? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 27 ist mit 7 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 27 è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

Art. 28

Conferenze di servizio

1. Il dirigente di ciascuna Ripartizione convoca, almeno una volta all'anno, la conferenza del personale addetto, cui partecipa tutto il personale, compreso quello degli Uffici decentrati.
2. La conferenza formula proposte al dirigente della Ripartizione e al Consiglio per l'organizzazione e il personale, sulle condizioni di lavoro nelle singole strutture, sulla produttività e la mobilità del personale.

3. Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività svolta dagli Uffici tavolari e dagli Uffici del catasto, il dirigente della Ripartizione Libro fondiario e Catasto cura, per mezzo di incontri periodici con i direttori degli Uffici decentrati facenti parte della Ripartizione e con i dipendenti preposti agli Uffici ispettivi del Libro fondiario e del Catasto, iniziative e programmi comuni di attività.

4. Tali programmi vengono sottoposti al parere del Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa e allo esame della Giunta regionale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede a parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 28 ist mit 9 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 28 è approvato a maggioranza con 9 astenuti.

Art. 29

Accordi triennali integrativi

1. Fermo restando il disposto dell'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ogni triennio, a far data dal 1° luglio 1985, saranno ridefiniti, con disposizioni di legge - sulla base di accordi tra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali del personale - i criteri per l'attuazione dei principi dell'organizzazione delle strutture organizzative nonchè le misure volte ad assicurare l'efficienza delle strutture organizzative, la distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro

ro, l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale, i criteri per l'attuazione della mobilità del personale.

2. In caso di adozione di provvedimenti di carattere generale concernenti l'attuazione degli istituti indicati nel comma precedente, la Giunta regionale provvede previo confronto con le organizzazioni sindacali del personale.

3. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità degli accordi richiamati dal secondo comma, avranno inizio le trattative fra la Giunta regionale e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale.

Abgeordneter Tonelli.

Consigliere Tonelli.

TONELLI (D.P.): Io voglio solo sapere una cosa. Ho l'impressione che questo articolo non serva a niente, o sia una presa in giro.

Volevo chiedere al Presidente della Giunta che cosa intende per accordo generale integrativo, nel senso che o si prende la strada che mi pare è imboccata dalla legge nazionale sul pubblico impiego ed è stata in qualche modo accettata, anche per esempio nella legge che abbiamo discusso per il personale della Provincia Autonoma di Trento e cioè in qualche modo si imbecca la strada della contrattazione rispetto al passato, e quindi tutti gli istituti nel rapporto tra personale e giunta sono istituti della contrattazione, e allora è una strada che si imbecca e si accettano quelle che sono le indicazioni che sono venute da livello nazionale, ma soprattutto che sono venute dal sindacato

soprattutto in questi ultimi anni; oppure si prevede che ci sono i fermorestando, cioè c'è tutta una serie di paracarri, che sono definiti in modo diverso dalla contrattazione, e poi su alcune questioni c'è un accordo integrativo triennale.

A me non pare che questo metodo possa essere un metodo accettato. Io non so come il sindacato, davanti a queste cose, si sia espresso, ho l'impressione che non possa essere un giudizio positivo, rispetto anche a quanto è stato ottenuto, secondo il mio punto di vista, in modo più organico, almeno per quanto riguarda la discussione su questo punto, per la legge del personale della Provincia Autonoma di Trento.

PRESIDENTE: Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente GR-DC): Il personale della Regione è inquadrato ed ha tutti i diritti del personale dello Stato. Il contratto del personale dipendente dello Stato è il contratto dei dipendenti regionali, il che non è per i dipendenti della Provincia di Trento.

Quindi la legge n. 93 del 29 marzo 1983, per esempio, legge-quadro sul pubblico impiego, approvata a Roma, è stata attuata per i dipendenti regionali, senza nessuna discussione in Giunta, è entrata subito in vigore.

Noi diciamo "accordi" e devo dire che nella trattativa sindacale tutte le organizzazioni sindacali avevano qualche dubbio, però alla fine ha accettato anche la C.G.I.L., e hanno dichiarato per iscritto che vogliono rimanere collegati con il contratto nazionale di lavoro dei dipendenti dello Stato, quindi c'è una richiesta precisa

delle organizzazioni sindacali, anche perché dico che hanno ragione.

Fatto l'accordo nazionale, firmato l'accordo nazionale fra le organizzazioni di categoria e il Governo, su qualche cosa, il 35% che noi diamo in più dei dipendenti dello Stato può essere discusso e dire: diamo il 36%, se glielo diamo. L'indennità di bilinguismo, l'indennità di dirigenza che è prevista in questa legge, quelle indennità che non hanno i dirigenti e gli impiegati dello Stato possono essere discusse ogni tre anni, dopo l'accordo fatto a livello nazionale.

Quindi, direi che questo articolo è certamente un di più di quello che hanno i dipendenti dello Stato ed è stato accettato e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 29 ist mit 10 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 29 è approvato a maggioranza con 10 astenuti.

Art. 30

Consiglio per l'organizzazione e il personale

1. E'istituito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato e composto dal Segretario generale della Giunta regionale, dai dirigenti di Ripartizione, da due dipendenti con funzioni di direttore di Ufficio scelti dalla Giunta regionale e da cinque rappresentanti del personale eletti direttamente dai dipendenti del ruolo unico regionale.

2. Il Consiglio è nominato con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio.
3. La composizione del Consiglio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore alla settima esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

Wer meldet sich zu Wort. Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Art. 30 ist mit 9 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 30 è approvato con 9 astensioni.

Art. 31

Compiti del Consiglio per l'organizzazione e il personale

1. Il Consiglio:
 - 1) esercita le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono al Consiglio di amministrazione dei Ministeri;
 - 2) esprime pareri obbligatori:
 - a) in materia di disegni di legge concernenti l'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;

- b) sui criteri e le modalità di effettuazione dei corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale;
 - c) sull'attribuzione degli incarichi di direzione di un Ufficio;
- 3) formula proposte per l'applicazione di nuove tecniche amministrative, la semplificazione dei metodi di lavoro e l'organizzazione delle strutture, al fine di assicurare il costante adeguamento delle stesse alle esigenze dell'attività amministrativa e la migliore utilizzazione del personale;
 - 4) formula proposte concernenti la gestione del personale e le tecniche relative alla selezione e formazione dello stesso;
 - 5) esercita le altre funzioni conferitegli dalla presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 31 ist mit 9 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 31 è approvato con 9 astensioni.

Art. 32

Commissione di disciplina

1. All'inizio di ogni biennio è costituita, con deliberazione della Giunta regionale, la Commissione di disciplina.
2. Essa esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di

disciplina dei Ministeri.

3. Essa è composta da un dirigente con funzioni di presidente e da due direttori di ufficio.

4. La Commissione è integrata, di volta in volta, da due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali del personale più rappresentative nell'ambito dell'Amministrazione regionale, di qualifica pari o superiore a quella del dipendente sottoposto al procedimento disciplinare.

5. Funge da segretario un dipendente, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dalla Giunta regionale.

6. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

8. Per ciascuno dei membri permanenti della Commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

9. Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri permanenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

10. Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 32 ist mit 9 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 32 è approvato con 9 astensioni.

Art. 33

Ruolo unico del personale

1. E'istituito il ruolo unico del personale della Regione come risulta dall'allegato C) alla presente legge.
2. I contingenti relativi a ciascuna qualifica funzionale sono stabiliti dall'allegato C) alla presente legge.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 33 ist mit 9 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 33 è approvato con 9 astenuti.

Art. 34

Formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale regionale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, nonchè del più efficace e qualificato espletamento dell'attività amministrativa.

2. Per il conseguimento di tali obiettivi, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale, approva gli appositi programmi di formazione e di qualificazione predisposti dalle competenti strutture organizzative, determinandone la durata, la sede e le varie categorie di personale tenuto a parteciparvi, nonché le modalità relative all'attestazione della frequenza ed ai giudizi conseguiti.

3. Per la predisposizione dei programmi, per l'effettuazione dei corsi ed in genere per l'attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale del personale, la Giunta regionale può avvalersi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico e può stipulare altresì particolari convenzioni con l'ISAPREL o con istituti specializzati e con esperti dei settori interessati.

4. In relazione alle scelte della programmazione e all'attuazione di specifici progetti, la Giunta regionale può inoltre inviare proprio personale presso strutture pubbliche e private per i tempi e con le modalità stabilite dalla Giunta medesima.

5. Nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma saranno previsti corsi di formazione anche per il personale di nuova assunzione.

6. Saranno altresì previsti speciali corsi di formazione riservati al personale che aspira a conseguire la nomina a dirigente o l'idoneità a direttore d'ufficio.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 34 ist mit 9 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 34 è approvato con 9 astenuti.

Art. 35

Diritto allo studio

1. Il permesso retribuito concesso ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è utilizzabile, nel limite di 150 ore di permesso annuale, anche per la frequenza di corsi di scuola media inferiore.
2. Ulteriori modalità e criteri di applicazione del presente articolo saranno stabiliti dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio per l'organizzazione e il personale.
3. La mancata frequenza dei corsi, se non giustificata da reali motivi di impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente.

Hierzu ist ein Änderungsantrag von den Abgeordneten Tonelli, Marzari und Micheli eingebracht worden, welcher folgendes besagt:

E' stato presentato un emendamento, a firma Tonelli, Marzari e Micheli del seguente tenore:

"L'art. 35 è ripristinato come dal testo presentato dalla Giunta originariamente".

Das Wort hat Abgeordneter Tonelli.

La parola al consigliere Tonelli.

TONELLI (D.P.): E' chiarissimo il testo dell'emendamento; noi pensiamo che il testo andava bene come l'ha presentato la Giunta originariamente, del resto è uguale al testo della legge del personale della Provincia Autonoma di Trento.

PRESIDENTE: Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): La Giunta non ha nulla in contrario ad accettare l'emendamento, perché era stata poi la proposta fatta dalla Giunta in accordo con le organizzazioni sindacali; è stato modificato in Commissione. Per noi può essere anche accettato l'emendamento.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 35 ist mit 1 Stimmenthaltung genehmigt.

L'art. 35 è approvato con una astensione.

Art. 36

Diritto di associazione e di attività sindacale

1. I dipendenti hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 36 ist mit 1 Stimmenthaltung genehmigt.

L'art. 36 è approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 37

Permessi sindacali

1. Allo scopo di assicurare il libero svolgimento delle attività sindacali, sono concessi ad ogni organizzazione sindacale di natura associativa, alla quale aderiscono i dipendenti regionali, permessi retribuiti nei limiti sottoindicati:

<u>numero iscritti</u>	<u>ore settimanali</u>
fino a 10	1
da 11 a 20	3
da 21 a 50	6
da 51 a 100	18
da 101 a 200	30
da 201 a 350	36
da 351 a 500	45
oltre 500	50

2. Il computo degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale è effettuato sulla base del totale degli iscritti, desunto dal numero di ritenute mensili operate dalla Regione a titolo di riscossione dei contributi sindacali, sugli stipendi del mese di dicembre dell'anno precedente a quello con

siderato.

3. Qualora un'organizzazione sindacale sia suddivisa in associazioni di categoria o di altra specie, il computo sarà riferito all'organizzazione complessiva. Analogo riferimento trova applicazione ad ogni altro effetto.

4. Ai dipendenti che si assentano dall'ufficio per fruire dei permessi sindacali competono, oltre al trattamento economico ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 37 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 37 è approvato all'unanimità.

Art. 38

Assemblee sindacali

1. I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei locali concordati con l'Amministrazione, durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue individuali e con diritto alla retribuzione, nonchè fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità e nei limiti sotto precisati:

a) le riunioni, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle associazioni sindacali di cui ai precedenti articoli, con ordine del giorno su materie di interesse sinda-

- cale e del lavoro, previa comunicazione all'Amministrazione;
- b) i dipendenti che intendono partecipare all'assemblea devono darne comunicazione al direttore dell'Ufficio di assegnazione al fine del computo delle ore usufruite individualmente; il direttore dell'Ufficio ne darà comunicazione al dirigente della Ripartizione di assegnazione e al direttore dello Ufficio del personale.
- c) qualora il dipendente intendesse partecipare ad assemblee durante l'orario di servizio, pur avendo terminato il proprio monte ore, dovrà recuperare le ore di assenza nell'arco della settimana in corso o in quella lavorativa immediatamente successiva e dell'avvenuto recupero dovrà essere data comunicazione da parte del direttore dell'Ufficio di assegnazione al dirigente della Ripartizione competente e al direttore dell'Ufficio del personale; in caso contrario si provvederà ad operare sullo stipendio la relativa trattenuta per le ore di assemblea usufruite secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme per gli scioperi brevi;
- d) ai fini di cui ai punti b) e c), le ore da computarsi saranno riferite, nell'ambito dell'orario di servizio, esclusivamente alla durata dell'assemblea stabilita dalle organizzazioni che la richiedono;
- e) alle assemblee possono partecipare, previo avviso all'Amministrazione, dirigenti delle federazioni e delle confederazioni sindacali;
- f) le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali e la salvaguardia dei beni patrimoniali della Regione, devono essere concordate tra l'Amministrazione e le organizzazioni dei lavoratori operanti nella medesima.
2. La comunicazione di cui al punto a) dovrà pervenire al meno quarantotto ore prima dell'inizio dell'assemblea.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 38 ist mit 7 Stimmenthaltungen.

L'art. 38 è approvato con 7 astensioni.

Art. 39

Dirigenti sindacali

1. I dirigenti sindacali non sono soggetti alla subordi-
nazione gerarchica stabilita da leggi o regolamenti quando
espletano le loro funzioni e non possono essere trasferiti in
sedi ubicate in comune diverso da quello della sede di assegna-
zione, nè dall'ufficio nell'ambito del quale prestano la pro-
pria opera ad altro ufficio, senza il preventivo nulla-osta
dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
2. L'eventuale rifiuto di concedere il nulla-osta deve es-
sere motivato.
3. Le garanzie in materia di trasferimento si applicano fi
no ad un anno dopo la cessazione dell'incarico nei confronti
dei dipendenti che abbiano svolto l'incarico stesso per un pe-
riodo continuativo non inferiore ad un anno. Esse non trovano
applicazione nel caso di trasferimento dell'intero nucleo ope-
rativo di appartenenza.
4. Ai fini della particolare tutela di cui all'articolo 22
della legge 20 maggio 1970, n. 300, si qualificano come dirigen-
ti sindacali i dirigenti riconosciuti tali dagli ordinamenti
statutari delle organizzazioni di cui agli articoli precedenti.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 39 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 39 è approvato all'unanimità.

Art. 40

Aspettativa per mandato sindacale

1. I dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.
2. Il numero degli aventi diritto non può superare quello di una unità per ogni organizzazione sindacale rappresentante del personale regionale.
3. La rappresentatività è desunta dal numero degli iscritti computato secondo i criteri previsti dall'art. 37 della presente legge.

Hier zu ist ein Änderungsantrag vom Abgeordneter Tonelli eingereicht worden:

E' stato presentato un emendamento a firma del consigliere Tonelli, che recita:

"L'art. 40 è ripristinato come dal testo originariamente presentato dalla Giunta regionale".

Das Wort hat Abgeordneter Tonelli.

La parola al consigliere Tonelli.

TONELLI (D.P.): E' molto chiaro. Noi chiediamo che il testo originale, presentato dalla Giunta, venga votato così com'era, del resto è uguale all'art. 157 della legge per il personale della Provincia Autonoma di Trento e prevede quello che è previsto da tutti gli enti pubblici del nostro paese. Cioè, quando c'è un distacco per ragioni sindacali, l'onere contributivo continua ad essere versato dall'ente.

Questo è previsto ovunque e ci sembra giusto che sia previsto anche nella Regione, del resto appunto la stessa Giunta regionale originariamente aveva presentato il testo, come nell'emendamento che noi chiediamo venga approvato.

Quindi chiediamo semplicemente il ripristino del testo della Giunta.

PRESIDENTE: Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Per dire solo che è stato presentato un emendamento in Commissione, perché questo comma dell'art. 40 non è previsto dalla legge per il personale della Provincia di Bolzano, invece è previsto nella legge del personale della Provincia di Trento.

La Giunta regionale l'ha presentato, ci siamo sentiti un po' fra coloro che sono vicini al Presidente, quelli più lontani non hanno sentito, ma sono forse d'accordo!

Ci rimettiamo al Consiglio, non siamo contrari neanche ad accettare questo emendamento, perché l'avevamo proposto noi!

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist einstimmig genehmigt.

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 40? Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 40? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 40 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 40 è approvato ad unanimità.

Art. 41

Diritti sindacali diversi

1. La Regione consente lo svolgimento di referendum ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 41 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 41 è approvato ad unanimità.

Art. 42

Diritto di affissione

1. In ogni sede di lavoro è riconosciuto a tutte le organizzazioni sindacali alle quali aderiscono dipendenti regionali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 42 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 42 è approvato all'unanimità.

Art. 43

Utilizzo di locali

1. L'Amministrazione concorda con le organizzazioni sindacali del personale la possibilità di utilizzare idonei locali per consentire alle rappresentanze interne delle organizzazioni sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti lo svolgimento dei loro compiti.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 43 ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 43 è approvato con 2 astensioni.

Art. 44

Informazioni di carattere generale riguardanti il personale

1. Al fine di assicurare adeguate forme di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, i provvedimenti amministrativi di carattere generale riguardanti il personale, l'assetto delle strutture organizzative e l'organizzazione del lavoro, adottati dalla Giunta regionale o dal Presidente della Giunta regionale, sono comunicati, almeno per estratto, alle organizzazioni sindacali del personale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 44 ist mit 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 44 è approvato con 6 astensioni.

Art. 45

Disposizioni varie in materia sindacale

1. Ulteriori modalità relative ai precedenti articoli saranno disposte con apposito regolamento di esecuzione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 45 ist einstimmig genehmigt.

L'art. 45 è approvato all'unanimità.

Art. 46

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro settimanale è ripartito in cinque giornate lavorative e suddiviso in due periodi, antimeridiano e postmeridiano.
2. Per i dirigenti l'orario di lavoro è maggiorato di cinque ore settimanali.
3. La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero non può superare le otto ore, rispettivamente le otto ore e trenta minuti per i dirigenti.
4. I direttori degli Uffici e il Vice-segretario generale - per il personale assegnato al Comitato consultivo per l'attività legislativa e amministrativa - devono accertare nei confronti dei dipendenti il rispetto dell'orario. A tal fine la Amministrazione può provvedere alla installazione di appositi sistemi meccanici.
5. L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale, che saranno determinate dalla Giunta regionale e per determinati periodi nell'arco dell'anno, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di otto ore settimanali.

6. Per il personale che effettua il lavoro in turni presso centralini telefonici o presso i centri dove vengono utilizzati gruppi di macchine operatrici, l'orario di servizio settimanale può essere ridotto di tre ore.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 46 ist mit 7 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 46 è approvato con 7 astensioni.

Art. 47

Rapporti di lavoro a tempo determinato

1. Per specifici settori di attività - quali il Libro fondiario e il Catasto, l'informatica, i servizi ausiliari generali e/o in relazione a particolari modalità di espletamento dei servizi nell'interesse degli utenti, la Giunta regionale è autorizzata a determinare - con regolamento di esecuzione della presente legge - i posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo definito non inferiore alla metà delle ore settimanali previste per l'incarico a tempo pieno.
2. L'orario di lavoro può essere ulteriormente ridotto a dodici ore nel caso in cui si tratti di personale ausiliario e/o operaio.
3. Al rapporto di lavoro a tempo definito si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salva la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio, fatta ec-

Cezione per le quote di aggiunta di famiglia che vanno corrisposte per intero, semprechè tale emolumento non venga già corrisposto in relazione ad altro rapporto di lavoro.

4. I posti di ruolo a tempo definito non possono comunque superare il limite del dieci per cento dei posti complessivi del ruolo unico regionale.

5. Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego e di lavoro presso l'ente pubblico, o presso privati, nonché l'esercizio della libera professione.

6. Al personale assunto ai sensi del presente articolo è corrisposto un trattamento economico, con le riduzioni di cui sopra, commisurato a quello previsto per la qualifica funzionale nella quale è inquadrato il personale di ruolo che svolge mansioni analoghe.

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Abgeordneter Tonelli.

Consigliere Tonelli.

TONELLI (D.P.): Solo per osservare che con l'introduzione dell'emendamento i Commissione, con il nuovo testo della Commissione, diventa contraddittoria l'ultima riga del punto 3) con il punto 5). Cioè non si può dire che bisogna corrispondere l'aggiunta di famiglia per intero, salvo che questa sia già corrisposta per altro rapporto di lavoro e poi dire al punto 5) che è incompatibile con qualsiasi altro tipo di lavoro pubblico e privato e per la libera professione.

Quindi bisogna correggere questa ultima riga del punto 3), perché mi pare sia giusto, anche in base alla discussione che abbiamo

fatto in altre occasioni, che per determinati livelli sia incompatibile con qualsiasi altro tipo di lavoro, mentre invece mi pare assolutamente sbagliato - non è questo il tema del mio intervento, comunque, ribadisco qui, l'abbiamo già fatto per i comuni - è completamente sbagliato prevedere la totale incompatibilità con altri tipi di rapporto di lavoro per quanto riguarda la carriera operaia e ausiliaria.

E' praticamente definire un part time assolutamente impossibile da utilizzare, perché nessuno può vivere lavorando 12 ore alla settimana, con evidentemente la riduzione proporzionale dello stipendio.

Comunque questo non è l'oggetto del mio intervento, perché abbiamo già avuto modo di confrontarci e mi pare che erano venute osservazioni sulla legge per i comuni, quindi non voglio dilungarmi ulteriormente.

La cosa invece sulla quale volevo intervenire è questa: se un ente pubblico come la Regione individua queste possibilità di poter usufruire di rapporti di lavoro a tempo determinato, io credo che con i tempi che corrono e cioè con una disoccupazione giovanile di massa sia assolutamente indispensabile introdurre anche dei parametri, attraverso i quali si individuano le modalità di assunzione.

Cioè non è, secondo me, possibile lasciare soltanto alla discrezionalità della Giunta, del Presidente o degli assessori, la possibilità di chiamata rispetto a queste questioni.

Io credo che dovrebbe essere definito nell'articolo che se c'è bisogno di operaio ausiliario si va al collocamento, se c'è bisogno di categorie diverse allora si può fare o una chiamata pubblica, attraverso una diffusione della notizia sui giornali, alle radio locali

ecc., poi una graduatoria rapida, nel giro di pochi giorni, se è necessaria la funzione rapidamente, oppure passare attraverso corsi di formazione e lavoro per questo tipo di assunzioni.

Però io credo, questo è uno degli elementi importanti delle nostre osservazioni, io credo sia giusto che venga definito in legge questo tipo di modalità.

Poi c'è l'altro problema che solleveremo più avanti, all'art. 71, che è quello della chiamata dell'art. 17 della legge precedente, quello della chiamata nominale, ma appunto si collega a questo.

Quindi io credo che sempre più, mentre andiamo avanti, dobbiamo completamente eliminare qualsiasi possibilità di discrezionalizzare rispetto a queste situazioni e lasciare garantire che i disoccupati, soprattutto i giovani disoccupati partano dallo stesso nastro di partenza, abbiano le stesse possibilità di accedere al lavoro, sia esso lavoro definitivo o, come in questo caso, un lavoro anche a tempo determinato.

Quindi io suggerisco - se la Giunta è d'accordo si può anche interrompere per qualche minuto - di trovare le modalità nell'art. 47 di individuazione dei parametri, attraverso i quali si fanno queste assunzioni: per le categorie ausiliarie ecc. il collocamento, per le altre o la chiamata pubblica o attraverso corsi di formazione al lavoro.

PRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente GR-DC): Prima di tutto devo ringraziare il cons. Tonelli del suggerimento di modificare l'ultima parte del comma 3° dell'art. 47, perché assolutamente non si può prevedere che l'emolumento non venga corrisposto in relazione ad altro rapporto di lavoro se l'altro rapporto di lavoro non ci sarà.

Invece per quanto riguarda tutto il resto, noi diciamo che la Giunta regionale è autorizzata con regolamento di esecuzione, però l'intendimento è quello di non fare la chiamata ex art. 17, perché non sarebbe neanche possibile, ma l'assunzione deve avvenire anche per il rapporto a tempo determinato per concorsi regolari, come devono essere fatte le altre assunzioni del personale della Regione.

L'art. 17 è tutto un altro discorso che riguarda una legge del 1956, poi dirò perché è rimasto in piedi e perché è giusto che rimanga in piedi anche dopo.

PRESIDENTE: Es ist hier der Änderungsantrag eingereicht worden, die Worte nach "per intero" im 3. Absatz zu streichen.

E' stato presentato un emendamento, per sopprimere al terzo capoverso le parole dopo "per intero".

Wer meldet sich zum Änderungsantrag zu Wort?

Chi desidera la parola in merito all'emendamento?

Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente GR-DC): Le parole del comma 3° dell'art. 47, dopo "per intero", sono soppresse.

PRESIDENTE: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab.

Votiamo l'emendamento.

Der Änderungsantrag ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con due astensioni.

Wer meldet sich zu Wort zum Art. 47. Niemand.

Chi chiede la parola sull'art. 47? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 47 ist mit 1 Gegenstimme und 5 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 47 è approvato con un voto contrario e 5 astensioni.

Art. 48

Assenza breve per infermità

1. Per le infermità che comportano un'assenza dell'impiegato di durata limitata al periodo lavorativo della mattina o del pomeriggio, il computo del congedo straordinario - di cui all'articolo 37 del testo unico delle disposizioni per gli impiegati civili dello Stato - avviene per la metà della giornata lavorativa.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 48 ist mit 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'art. 48 è approvato con 5 astensioni.

Art. 49

Aspettativa per il personale con prole

1. Il personale femminile o i vedovi con prole, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni, per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni singolo figlio, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.
2. L'aspettativa di cui al primo comma può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio previsti per il diritto a pensione CPDEL.
3. Il periodo trascorso nella aspettativa predetta non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica della carriera, sia dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computato ai fini del relativo trattamento di pensione.
4. Durante l'aspettativa di cui ai commi precedenti, gli oneri di pensione e di assistenza sono a carico dell'Amministrazione regionale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.
5. Per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aspettativa di cui al presente articolo riduce, nella misura usufruita, il periodo di aspettativa previsto dall'articolo 15 della legge regionale 26.8.1968, n. 20.
6. Nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato per la temporanea sostituzione del personale che fruisce dell'aspettativa prevista dal primo comma del presente articolo, il contratto di lavoro ha la durata del periodo di aspettativa medesima, allo scadere del quale il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.

Wer meldet sich zu Wort?

Chi chiede la parola?

Abgeordneter Tonelli.

Consigliere Tonelli.

TONELLI (D.P.): Io non ho presentato emendamenti a questo articolo perché ho già avuto modo di scontrarci e scornarci, come si dice nel Trentino, su questa questione del personale femminile, dei vedovi con prole. Io ribadisco la mia interpretazione di allora, che ho dato quando abbiamo discusso della legge del personale degli enti locali e dei comuni, credo e sono convinto che questo personale femminile e vedovi con prole introduce una discriminazione, che invece è stata superata a livello nazionale con la nuova legge sul diritto di famiglia.

Bisogna dire "il personale, in aggiunta ai periodi di astensione", ecc.

Non può essere prevista soltanto per il personale femminile e per i vedovi con prole, reintroduce una discriminazione fra il laoratore uomo e la lavoratrice madre. Le donne soprattutto, in un secolo di battaglie, sono riuscite nella legge nazionale a superare questa situazione, nella Regione Trentino - Alto Adige non si vuole ancora capire. Quindi solo per la storia io voto contro.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Niemand.

Chi chiede ancoa la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 49 ist mit 7 Gegenstimmen genehmigt.

L'art. 49 è approvato con 7 voti contrari.

Art. 50

Aspettativa per il personale femminile

1. Nei confronti del personale femminile assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n.20, modificato con gli articoli 3 e 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n.8.
2. Nei confronti del personale femminile in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che chieda la applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, modificato con gli articoli 3 e 14 della legge regionale 29 agosto 1976, n. 8, non trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo e sesto comma dell'articolo 15 medesimo.
3. Al personale femminile già collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79, sarà corrisposta dalla Regione, dalla data dell'effettivo collocamento a riposo, la differenza fra la misura dell'indennità integrativa speciale effettivamente corrisposta dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e quella spettante ai pensionati che hanno superato l'età di pensionamento.

4. Al personale femminile che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20 e successive modificazioni con decorrenza successiva al la data di entrata in vigore del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79, viene conservato il trattamento economico attribuito in applicazione del terzo comma dell'articolo 15 medesimo.

C'è un emendamento, presentato dalla Giunta: al secondo comma, dopo le parole "che chieda", vengono aggiunte le parole "successivamente alla data del 31 dicembre 1986".

Poi l'inserimento di un nuovo 5° comma: "Al personale femminile che sarà collocato in aspettativa successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, verrà corrisposta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79".

Wer möchte zu diesem Änderungsantrag das Wort ergreifen?

Chi desidera prendere la parola su questo emendamento?

Präsident Pancheri, bitte um Erläuterung.

Presidente Pancheri, prego illustrare l'emendamento.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Abbiamo voluto omogeneizzare questa legge della Regione con la legge della Provincia di Trento, cosicché diamo la possibilità al personale femminile attualmente dipendente della Regione che potrebbe andare in pensione, se la legge rimanesse quella di prima, entro il 1986, con i 15 anni, più il riconoscimento dei 5 anni,

diamo la possibilità di godere dei benefici previsti.

Naturalmente il personale che sarà assunto dopo l'entrata in vigore di questa legge, che vuole andare in pensione, va in pensione secondo la legge dello Stato; quindi non godrà più dei benefici previsti dalla legge precedente.

PRESIDENTE: Abgeordneter Tonelli.

Consigliere Tonelli.

TONELLI (D.P.): Un'altra spiegazione. Io non sono un membro della Commissione e al secondo punto, l'ultimo rigo, la Commissione ha inserito terzo e sesto comma dell'articolo 15 anziché terzo e quarto comma. Che cosa cambia in pratica?

PRESIDENTE: Abgeordneter Marzari.

Consigliere Marzari.

MARZARI (P.C.I.): Se non vado errato, questo intento, annunciato dal Presidente come motivazione dell'emendamento, cioè di andare ad una sostanziale parificazione con quanto si è fatto recentemente in Provincia di Trento, è vero per un verso, ha bisogno di una spiegazione per un altro verso, nel senso che a Trento abbiamo adottato il sistema dell'atterraggio morbido.

Cioè di qui all'86 andavamo con dei trattamenti man mano decrescenti, per cui all'86, voglio dire il passaggio all'eliminazione di questa possibilità, diventava effettivamente minima.

Noi qui invece non facciamo altro che dare ancora due anni e

mezzo di possibilità, però dopo il balzo sarà comunque un balzo abbastanza secco, rispetto a questa norma, che noi consideriamo, sia pure con tutte le cautele del caso, un certo privilegio.

Quindi io ritengo, come ritenevo a suo tempo, più giusto, dal punto di vista sociale e umano, posto che siamo d'accordo, allora avevamo chiesto noi di andare alla soppressione di questo beneficio, di andarci con una gradualità entro l'86, mentre qui andiamo semplicemente a prolungare negli anni l'attuale regime.

PRESIDENTE: Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Secondo noi non cambia molto graduare l'arrivo all'86; che sia un privilegio l'abbiamo riconosciuto quando abbiamo presentato il disegno di legge e non avevamo previsto di proseguire su questo privilegio, però dopo richieste, dopo l'ultimo Consiglio regionale del luglio, l'abbiamo rinviato perché qualche consigliere regionale della minoranza ha chiesto il rinvio in quanto c'erano queste donne in subbuglio che si agitavano per questo problema.

Quindi abbiamo detto: accettiamo la legge approvata e vistata dal Governo per la Provincia di Trento, pur non andando avanti gradualmente, ma bloccandoci definitivamente al 31 dicembre 1986.

Il privilegio, se c'è, c'è lo stesso anche se non si blocca nel 1985, o nell'84, arriviamo fino all'86, e le donne, dipendenti regionali, sanno che devono decidere e fare una scelta e quelle che arrivano sanno che il privilegio non esiste più.

PRESIDENTE: Abgeordneter Fedel.

Consigliere Fedel.

FEDEL (PPTT-UE): Chiedo umilmente scusa alla Presidenza del Consiglio e anche ai colleghi, perché stavo parlando con il collega Casagrande e non so se state parlando dell'emendamento all'art. 50. E' questo l'argomento? Sì. Allora l'emendamento presentato dalla Giunta dice: "Al personale femminile che sarà collocato in aspettativa successivamente all'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, verrà corrisposta in conformità di quanto stabilito dall'articolo 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con legge 25 marzo 1983, n. 79".

In poche parole, signor Presidente, cos'è che volete dire? Che quelle che sono state assunte con quella possibilità, possono andare in pensione con la baby-pensione fino al 1986? Il parere del gruppo consiliare del PPTT-UE, che è stato qui annunciato questa mattina come costituito, ritiene di dover dire sì a codesto emendamento, per il semplice fatto che, nel momento in cui queste persone sono state assunte, sapevano di avere questa possibilità!

Considerato che hanno iniziato un certo tipo di lavoro con queste condizioni, interromperlo bruscamente, senza il dovuto preavviso, mi pare cosa non onesta.

Però è chiaro che non sono d'accordo con le baby-pensioni o cose di questo genere! Ma purtroppo ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto e non possiamo certamente ingannare della gente che, essendo a conoscenza delle condizioni con le quali veniva assunta, ha

detto: io accetto questo incarico, per concorso o non per concorso, e ha assunto questo incarico a queste determinate condizioni!

Sarebbe come, signor Presidente, io le dicessi: "Vieni a lavorare a casa mia a queste e queste condizioni?" E quando lei ha accettato, io cambiassi le condizioni! Io non sarei un datore di lavoro onesto!

Anche se dopo nel merito sarebbe estremamente discutibile l'accettazione di queste situazioni, che, comunque, non sono nuove, hanno già scandalizzato l'opinione pubblica.

Ora, io, pur non approvandolo moralmente, ritengo corretto l'emendamento presentato dalla Giunta, per il semplice fatto che non ci si può permettere di interrompere un contratto senza il dovuto preavviso.

Ci troviamo di fronte a delle persone, che hanno impostato addirittura un tipo di collegamento e di modo di agire familiare, contando sulla vigente legge!

Ora, evidentemente, io posso anche dire questo: se io avessi saputo che la legislazione non mi avrebbe consentito di arrivare a questa deprecabile baby-pensione, dico deprecabile, non prendetemi in contraddizione, non avrei impostato un tipo di vita di questo tipo!

Quindi non ci possiamo permettere, anche se non è eccessivamente approvabile, di interrompere una impostazione di determinate persone, che si sono permesse di dire: io vado a lavorare presso la Regione a queste condizioni e conoscendo queste condizioni io mi imposto un programma di vita.

Non lo possiamo interrompere senza il dovuto preavviso. Naturalmente non mi troverà consenziente, signor Presidente, nel momento

in cui lei vorrà prorogare questo "malcostume", mi scusi se lo chiamo così. Pertanto io dò il voto positivo a questo emendamento, raccomandandole però che d'ora in poi, art. 17 o non art. 17, si dica che non possiamo più permetterci il lusso di portare avanti il discorso delle baby-pensioni!

PRESIDENTE: Abgeordneter Tomazzoni.

Consigliere Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Forse è bene fare un po' di chiarezza, perché mi pare che il cons. Fedel non ha capito bene l'articolo, per questo è in contraddizione, nel senso che viene tolto questo privilegio dei 15 anni, resta però la legge statale per cui...

(Interruzione)

TOMAZZONI (P.S.I.): ... non sono arrivato ancora! Resta in vigore la legge statale di 19 anni e sei mesi, quindi non so se quelle vanno considerate baby-pensioni o no! Comunque, quella dei 19 anni e sei mesi resta in vigore, non è che si abroga qui, si toglie solo il privilegio dei cinque anni. Ma si toglie dal 1986, cioè con l'emendamento si porta al 1986; quelle che sono in servizio e che hanno in questo momento solo dieci anni, quelle nel 1986 non maturano i quindici anni e quindi c'è una discriminazione fra chi può maturare i quindici anni e chi non può maturarli.

Quindi allora il discorso "noi siamo stati assunti con un contratto, per il quale si prevedeva che a quindici anni si andava in

pensione", vale anche per queste persone che anche nell'86, pur essendo state assunte con quel contratto, avendo magari fatto dieci anni, non riescono ad usufruire poi di quelle clausole del contratto al momento dell'assunzione!

La cosa si poteva ovviare facendo una proporzione, usando il metodo della proporzionalità, cioè in proporzione agli anni maturati tra tutti i dipendenti e non c'era chi, perché era entrato un giorno prima poteva usufruire e chi perché era entrato il giorno dopo non può usufruire del beneficio dei cinque anni.

Se invece si usava la clausola della proporzionalità in base al maturato, allora non c'erano più discriminazioni. Mi pare che quello dovrebbe essere l'emendamento da studiare. Io non sono in Commissione, ma in Commissione si doveva studiare questo tipo di emendamento e non quello del portare all'86, sic et simpliciter, perché crea e creerà lo scontento e la discriminazione ugualmente, e quindi nell'86 avremo lo stesso la ribellione delle dipendenti, anche in un certo modo legittima.

Perché una è entrata in servizio cinque giorni o dieci giorni dopo quella non può usufruire, l'altra che è entrata cinque giorni prima usufruisce dei cinque anni di beneficio previsto dalla legge.

Io penso che si dovrebbe riflettere un momentino su questo emendamento e trovare invece questo altro meccanismo, un meccanismo che fa più giustizia fra i dipendenti e crea comunque meno scontento fra i dipendenti stessi.

PRESIDENE: Abgeordneter Fedel.

Consigliere Fedel.

FEDEL (PPTT-UE): Per dire che in un certo senso, nel senso più logico, più opportuno, non so come definirlo, consigliere Tomazzoni, hai ragione tu! Non ci sono problemi, è chiaro che un'ingiustizia viene a crearsi nel momento in cui non si accetta un tipo di emendamento come è più o meno impostato o suggerito, e rimane comunque la discriminazione. Hai ragione tu, purtroppo rimane. Però io vorrei dire che uno è avere la necessità di programmazione della propria vita e della propria famiglia, la cosiddetta programmazione familiare, avendo a disposizione cinque, sei, sette, otto anni; altro è avere a disposizione soltanto uno o due anni.

Io credo e voto questo emendamento proprio perché in qualche verso consente ancora di tamponare determinate situazioni che devono ad un certo punto finire! Questo è il mio discorso.

Rimane ancora valido il tuo intervento, consigliere Tomazzoni, quando dici che comunque della discriminazione rimane, ma sarà sempre una discriminazione con un tono minore quanto meno!

Perché, se tu ti sposi a 21, 22, 23, 24 anni, ti si impone un tipo di programmazione familiare, sei ancora in tempo a dare una sterzata o di fare una scelta, quando invece ti trovi a doverla fare a 37, 38 anni, è già più difficile, anzi è quasi materialmente impossibile, perché ormai hai già fatto una programmazione della tua vita. Così, pur riconoscendo una legittimità nel tuo discorso, consigliere Tomazzoni, dico che certamente io non posso cambiare idea, nonostante le tue osservazioni.

PRESIDENTE: Abgeordneter Lunger.

Consigliere Lunger.

LUNGER (P.D.U.): Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe zu diesem Thema der Privilegien schon öfter im Regionalrat bzw. Landtag Stellung genommen. Diese Bestimmungen, daß - zum Beispiel in diesem Falle die Regionalangestellten, sonst ist es vor allem bei den Lehrerinnen immer so gewesen - nach 15 Dienstjahren, die lange nicht immer Arbeitsjahre waren, die Möglichkeit bestand, in Pension gehen zu können und sie sofort eine Pension bis zum Lebensende erhielten, eine solche Regelung war von vorneherein ein Unrecht, und zwar weil ja der Großteil der anderen Frauen, sagen wir einmal vielleicht der arbeitenden Menschen, diese Privilegien nicht haben, sondern nur die öffentlichen Angestellten hatten und haben diese Privilegien. Aber das ist meines Erachtens einfach nicht einzusehen und war nie einzusehen, warum so einseitig eine so massive Bevorzugung den öffentlichen Angestellten gegeben wurde. Man könnte damit ohne weiteres einverstanden sein, wenn vielleicht auch nach 15 Jahren eine Pensionsberechtigung ab dem allgemeinen Pensionsalter erwachsen wäre oder erwachsen würde, wie es allgemein eben ist für die Frauen, dann ja, aber nicht gleich nach der Pensionierung mit Anfang 30 Jahren. Bei solchen Zuständen braucht man sich natürlich dann auch nicht wundern, wenn die öffentliche Hand und vor allem der Staat immer mehr in die Schulden kommt und es nicht mehr um Tausende Milliarden Defizit geht, sondern sie bald schon jährlich an die Hunderttausend-

grenze heranreichen, daß also der ganze Apparat nicht mehr zu bezahlen ist.

Ich glaube, daß es höchst an der Zeit wäre, daß man bei solchen Privilegien, die sicher am wenigsten gerechtfertigt sind, mit dem Abbauen beginnen sollte. Eines muß doch einmal klar gesagt werden, daß bei der 15jährigen Tätigkeit sicherlich unmöglich so viel erarbeitet werden kann, daß dann noch ab Anfang 30 Jahren bis zum Lebensende eine ordentliche oder halbwegs ordentliche Pension erarbeitet worden ist, und zwar zusätzlich zum Verdienst, was ja für die Zeit der Arbeit gezahlt wird, so wie jedem anderen. Ich meine, das kann einfach nicht gerecht sein. Ganz abgesehen vom Unrecht gegenüber den Hausfrauen, die sich für ihre Familien, für ihre Kinder opfern und bereit sind, daheim zu bleiben und die von vorneherein nicht im öffentlichen Dienst waren und von vorneherein somit keinerlei Möglichkeit hatten, die Situation so auszunützen.

Deswegen bin ich gegen jede Bestimmung, die ein solches ungerechtfertigtes Privileg irgendwie verlängern oder ausdehnen würde. Deswegen stimme ich gegen diesen Änderungsantrag.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Sull'argomento dei privilegi sono già intervenuto più volte in Consiglio regionale, ossia provinciale. Queste norme che - ad esempio nel caso specifico riguardano i dipendenti regionali, altrimenti tali norme erano riservate alle insegnanti - dopo 15 anni di servizio, e ciò non significa che fossero tutti anni effettivamente lavorati, sussisteva la possibilità di essere collocati in stato di quiescenza, ottenendo subito la liquidazione di una pensione vita natural durante, la qual cosa ha sempre rappresentato una ingiustizia e pertanto sempre ingiusta è stata questa regolamentazione, in quanto la maggior parte delle altre donne, diciamo forse delle persone che lavorano, non hanno mai potuto usufruire di questi privilegi, riservati peraltro ai dipendenti pubblici. Dal mio punto di vista non è mai stato possibile comprendere un provvedimento così unilaterale, che privilegiava in maniera massiccia i pubblici dipendenti. In linea di massima si potrebbe anche concordare che dopo 15 anni di servizio sussista il diritto alla pensione, però a partire dall'età generale di pensionamento, fissata per tutte le donne, ma mai una liquidazione della pensione a partire del trentesimo anno di età. Date queste situazioni non meraviglia naturalmente il fatto che la pubblica amministrazione e soprattutto lo Stato segna sempre un maggior indebitamento, e non più per migliaia di miliardi, ma bensì, e ciò annualmente, per centinaia di migliaia di miliardi,

dimodochè non si riesce più a fronteggiare finanziariamente tutto questó apparato.

Ritengo che sarebbe ora iniziare ad eliminare simili privilegi, che sono meno giustificabili. Un punto va comunque chiarito una volta che dopo 15 anni di attività è impossibile aver lavorato così tanto per avere diritto all'inizio del trentesimo anno di età e, ripeto, vita natural durante ad una buona o quasi buona pensione, oltre al guadagno ottenuto per il tempo lavorativo effettivamente prestato, guadagno che spetta a qualsiasi lavoratore. Credo che un simile trattamento non possa essere ritenuto giusto e ciò a prescindere dall'ingiustizia nei confronti delle casalinghe, che si sacrificano per le loro famiglie ed i loro figli e sono disposte a rimanere a casa e non essendo mai state dipendenti pubblici, non hanno mai potuto sfruttare a priori una simile situazione.

Per questo motivo sono contro ogni norma, che prolunga un simile ingiusto privilegio. Per questo motivo voto contro l'emendamento.)

PRESIDENTE: Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Nel presentare il disegno di legge, la Giunta regionale ha riconosciuto che questo era un privilegio, forse esagerato.

Abbiamo presentato un disegno di legge che bloccava tutto dall'entrata in vigore della legge, è stata approvata nel frattempo la legge della Provincia di Trento, abbiamo ritenuto adeguarci alla legge della Provincia di Trento per una certa omogeneizzazione e anche perché, consigliere Lunger, qualche cosa dei diritti acquisiti dobbiamo riconoscerlo. La legge c'era prima, io non l'ho votata, se c'ero in Consiglio regionale forse l'avrei votata.

E' un privilegio, abbiamo detto, adesso viene tolto; dall'entrata in vigore di questa legge coloro che vengono assunte, dipendenti della Regione, non hanno più il diritto di andare in pensione ai 15 anni e godere la pensione dei 19 anni, sei mesi, un giorno. Però per quelle che stanno per andare in pensione dobbiamo riconoscere che fino al 1986 hanno il diritto, quelle che sono dipendenti, di poter godere di questo beneficio.

Il secondo comma dell'emendamento è un adeguamento alla legge dello Stato, la 79, del marzo 1983, che blocca a 450.000.= lire l'indennità integrativa speciale per coloro che andranno in pensione. Io dico che altre modifiche non possiamo accettarle perché certamente in sede nazionale sarebbe motivo per non vistarci la legge, però io insisto perché questi due emendamenti vengano accettati per una giustizia e soprattutto per una certa omogeneizzazione per la Provincia di Trento.

PRESIDENTE: Abgeordneter Tomazzoni.

Consigliere Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Mi pare che ci sia poca disponibilità da parte del Presidente della Giunta ad accettare il suggerimento. Io però vorrei insistere un momentino. Giustamente egli dice che è un privilegio, un privilegio che però ha fatto maturare dei diritti e che è stato votato dal Consiglio regionale.

Ora noi togliamo questo privilegio e ne creiamo un altro, ne creiamo un secondo.

Mi pare sbagliato che, mentre andiamo a togliere un privilegio, ne creiamo un altro, per cui un gruppo di persone - non so quante siano, io non ho idea di quante siano le une e le altre, ma non ha importanza il numero, fosse anche una sola persona la giustizia va fatta - chi matura entro l'86 questo diritto usufruisce di questo privilegio, chi è stato assunto il giorno dopo e non riesce a maturare i quindici anni entro l'86, quello non può più usufruire di questo privilegio.

Se noi invece usiamo il sistema dello scaglionamento, aggiungendo un mese per ogni anno maturato, facendo partire da subito la legge o fra un anno, invece che l'86, o fra un anno e mezzo, e facciamo maturare un mese in più come scadenza per i 15 anni per fare la domanda, per coloro che hanno dietro un anno, due anni, cinque anni, sei anni, mentre per quelle che vengono assunte subito no, con quelle si taglia, perché quelle sanno che il loro contratto adesso è così, ma per quelle che hanno maturato alcuni anni si scagliona in base proporzionale agli anni maturati - può essere un mese in più per ogni anno maturato e quindi chi ha 10 anni ha 10 mesi in più o due mesi, è da studiare la formula, bisogna un po' pensarci su un momentino - allora noi non creiamo un nuovo privilegio e non creiamo ingiustizie fra i dipendenti.

Mi pare che questa sarebbe la formula più adeguata. Per questo io chiedo al Presidente se può concedere cinque minuti di sospensione per vedere se si può trovare l'accordo, perlomeno per stendere un emendamento in questi termini.

PRESIDENTE: Abgeordneter Piccoli.

Consigliere Piccoli.

PICCOLI RENSI (D.C.): Io dico subito che sono favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta e posso anche ammettere che per certi aspetti si tratti di un privilegio, quanto meno rispetto al personale che è impegnato nel settore privato, però io non credo, consigliere Tomazzoni, che con questo emendamento si vada a creare un ulteriore privilegio.

Credo invece che se l'emendamento non fosse stato presentato, rimanendo in vigore il testo, così come approvato in sede di Commissione - si veniva a creare una situazione certamente peggiorativa per il personale regionale, rispetto al personale delle due Province, togliendo il diritto del pensionamento anticipato, peraltro per il personale assunto dopo l'entrata in vigore di questa legge. E questo mi pare giusto, perché quanto meno una persona riesce a farsi sin dall'inizio un preciso piano di vita.

Ma oltre tutto credo che se questo emendamento non veniva presentato si creava anche una situazione di sfavore nei confronti di quelle dipendenti regionali che, per esempio, non sono transitate a livello delle due Province, perché chi è transitato, a partire dal 1979, si trova oggi in una situazione in Provincia che è certamente più favorevole rispetto a quella della Regione, a parità di condizioni, a

parità anche di mansioni.

Quindi, io capisco certamente la logica della restrizione a livello statale e mi parrebbe quindi opportuno, senza abbandonare il traguardo che si vuole perseguire, che venga introdotto questo discorso di prolungamento fino alla fine del 1986, tutelando il diritto dell'aspettativa del personale femminile.

Diverse di queste persone sono abbastanza vicine alla soglia del pensionamento e mi sento di condividere l'affermazione del cons. Fedel quando diceva che, tutto d'un colpo, si trovano rovesciato un piano di vita programmato, spesso non senza fatica e non senza impegni.

Io credo che l'orientamento dovrebbe essere certamente quello di raggiungere un tipo di normativa che sia omogenea per quanto riguarda il personale femminile impegnato nelle tre istituzioni, perché evidentemente differenziazioni di questo tipo non sono positive e soprattutto credo che non contribuiscano a risolvere i grossi problemi che oggi interessano la donna, il problema della maternità, il problema della famiglia. Sono problemi di fondo della società in cui viviamo e che non possono essere certamente lasciati solo alla buona volontà delle persone che operano a livello politico ed amministrativo, più o meno sensibili, più o meno aperti a questi problemi.

Ancora oggi mi pare che la donna si trovi a subire i contraccolpi più forti della crescita e dello sviluppo, della sua crisi anche di un certo tipo di evoluzione del costume, che non hanno ancora trovato dei punti di riferimento precisi, sui quali la famiglia possa stabilire, possa fare un certo tipo di programmazione dei suoi compiti e anche dell'esercizio delle sue responsabilità.

Quindi io credo che una politica della famiglia passi anche

attraverso l'articolazione delle diverse politiche e degli interventi che ne conseguono e quindi credo di dover dare atto alla Giunta regionale di questo tipo di apertura e di sensibilità nei confronti di un problema che è estremamente importante e anche estremamente delicato.

PRESIDENTE: Abgeordneter Tretter.

Consigliere Tretter.

TRETTTER (PPTT-UE): Brevissimamente, signor Presidente, per dire che quando avevamo trattato analogo disegno di legge in Provincia di Trento noi avevamo votato contro e avevamo giustificato la nostra posizione dicendo che in un momento difficile, in un momento di crisi, dovevamo dimostrare ed avere anche la buona volontà e una particolare sensibilità per fare certi sacrifici.

Oggi però accetto il discorso della collega Piccoli, ed allora dico che non possiamo sicuramente usare diversità di trattamento fra le due Province e la Regione ed è per questo che noi ci asteniamo su questo emendamento solo ed esclusivamente perché riteniamo che non possa esistere diversità di trattamento fra dipendenti provinciali e dipendenti regionali.

Solo per questo non votiamo l'emendamento e ci asteniamo, ma riteniamo che il momento ci faccia riflettere, mi pare che esista da parte del Presidente un'impostazione diversa. D'ora in avanti ognuno saprà fare i propri conti, d'ora in avanti ognuno dovrà fare dei sacrifici per superare delle difficoltà e per non creare anche un certo malcontento all'interno delle istituzioni pubbliche, perché sicuramente non possiamo accettare nel 1983 trattamenti diversi fra dipendenti

pubblici e dipendenti privati.

PRESIDENTE: Ho registrato che non c'è disponibilità per trattare da parte della Giunta, allora non ha senso.

Abgeordneter Tomazzoni.

Consigliere Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Per stendere l'emendamento, io avevo chiesto cinque minuti.

PRESIDENTE: Lei presenta un emendamento?

TOMAZZONI (P.S.I.): Se mi lascia il tempo, se mi dà cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE: Cinque minuti, va bene.

Die Sitzung ist fünf Minuten unterbrochen.

La seduta è sospesa per cinque minuti.

(Sospensione della seduta)

PRESIDENTE: Wir fahren mit der Sitzung fort.

La seduta prosegue.

Es liegt der formulierte Änderungsantrag vor.

Es soll ein Punkt 2 bis eingefügt werden, mit folgendem

Wortalut:

E' stato presentato per iscritto l'emendamento, che prevede

l'inserimento del seguente punto 2:

"Il personale femminile in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia maturato i diritti di cui all'articolo 15 ecc., può beneficiare dei diritti medesimi aumentando la permanenza in servizio per un periodo pari a quello mancante al compimento del periodo previsto dall'articolo 15 sopracitato", a firma Tomazzoni, Micheli e Tonelli.

Abgeordneter Tomazzoni, bitte, zur Erläuterung.

Consigliere Tomazzoni, per l'illustrazione.

TOMAZZONI (P.S.I.): Se posso brevemente spiegarlo. Il meccanismo sarebbe questo: chi ha maturato i 14 anni, sei mesi e un giorno quello va in pensione subito; chi invece non ha maturato, manca un anno, allora invece che 14 anni sei mesi e un giorno, fa 15 anni sei mesi e un giorno e poi può andare, e allora diminuisce di un anno l'aspettativa, chi ha due anni diminuisce di due anni, che ha tre anni diminuisce di tre anni.

Cioè c'è una progressività nella proporzionalità all'avvicinamento alla pensione. A me sembra più giusto questo concetto rispetto a quello drastico, per cui chi è stato assunto il giorno 15 dicembre può andare in pensione godendo dei 5 anni, chi è stato assunto il 16 dicembre invece non può andare in pensione godendo dei 5 anni di favore.

Qui c'è una proporzionalità in base all'assunzione, cioè c'è una diminuzione del privilegio proporzionale agli anni maturati nel passato.

PRESIDENTE: Wer möchte noch das Wort ergreifen?

Chi desidera ancora la parola?

Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente GR-DC): La Giunta si è consultata anche in questo momento, però anche dopo aver spiegato che è sì un privilegio, e tenuto conto che ci sono delle persone che fra qualche giorno dovranno andare in pensione, e che dobbiamo omogeneizzarci a quello che è detto nella legge provinciale di Trento quantomeno, la Giunta non intende accettare l'emendamento presentato dal P.S.I.

APRESIDENTE: Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 4 Ja-Stimmen, 7 Enthaltungen und dem Rest Nein-Stimmen abgelehnt.

L'emendamento è respinto con 4 voti favorevoli, 7 astensioni e il resto voti contrari.

Wir stimmen über den Änderungsantrag, der vom Ausschuß eingebracht worden ist, ab.

Votiamo l'emendamento presentato dalla Giunta.

Der Änderungsantrag ist mit 1 Gegenstimme und 7 Enthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 1 voto contrario e 7 astensioni.

Wer möchte zum Artikel das Wort ergreifen?

Chi desidera la parola in merito all'articolo?

Abgeordneter Fedel.

Consigliere Fedel.

FEDEL (PPTT-UE): Signor Presidente, signori colleghi, sarò brevissimo. Devo comunque sottolineare una cosa: che le ragioni che hanno portato il cons. Tomazzoni a presentare quell'emendamento, secondo il mio modesto punto di vista, sono delle ragioni valide.

Devo però risottolineare come sia assai difficile contemperare tutte le esigenze, le esigenze che vengono da quella che è la programmazione del personale, è assai difficile.

Colgo l'occasione di parlare su questo articolo per ricordare alla Giunta regionale che, nel mentre ho apprezzato questo emendamento, come anche ho dichiarato di avere delle motivazioni valide per quanto riguarda l'emendamento presentato da Tomazzoni, devo dire una cosa: in questo disegno di legge n. 93, per esempio, prevedete 4 dirigenti, mentre ne esistono 23.

Allora, in conformità e in linea con questo emendamento, se ci pensate un momentino - io non presento emendamenti, sia ben chiaro signor Presidente della Giunta - però dovrete, e per me è fattivo per il soldo pubblico, è produttivo per il soldo pubblico, prevedere magari non con questa legge, ma l'anno prossimo, nella prossima legislatura, prevedere la possibilità di consentire a questi 19 dirigenti che restano disoccupati di fatto, pur essendo però pagati - stiamo attenti: sono disoccupati di fatto con la legge n. 93, però di fatto sono pagati - dare loro un premio di 2, 3, 4, 5, 6 ani; trattate con loro, che vadano in pensione!

Perché se qui è vero, come è stato detto dalla dott. Piccoli, che questa cosa si impone, l'emendamento si impone perché bisogna tener conto della restrizione e di quanto operato a livello statale, se dobbiamo restringere la spesa pubblica, dobbiamo anche valutare in termini di costi reali quanto non costi e quanto invece costi; quanto non costi tenerli in servizio, quanto invece costerebbe in meno mandandoli o favorendo la possibilità di mandarli in pensione, perché non sono uno, sono 19!

E' un costo questo, non trascurabile cari colleghi, signor Presidente! Non è colpa della Giunta, non è colpa del Consiglio, è colpa della nuova realtà venutasi a creare dopo l'entrata in vigore dello Statuto di autonomia del 1971, che sveste la Regione di determinati compiti e quindi evidentemente dei funzionari che si trovano ad essere efficienti e validi, validi al momento opportuno, quando le competenze erano ancora regionali, e oggi non si trovano più ad avere la possibilità di operare...

(Interruzione)

FEDEL (PPTT-UE): Io non metto sul mercato l'aria dei miei polmoni, non la vendo a nessuno, però se parlo voglio essere ascoltato e non voglio essere snobbato da nessun collega, né di gruppo etnico tedesco, né di gruppo etnico italiano!

Ho detto solo questo, dopo di che chi ha orecchie da intendere intenda, sia ben chiaro!

Ora qui il problema è questo: lo statuto di autonomia del 1971 prevede che la Regione deve essere spogliata di determinate

competenze; si può essere politicamente d'accordo o non d'accordo, questo è un altro problema.

Però, siccome, indipendentemente dall'essere d'accordo o non d'accordo politicamente, è una realtà, tant'è che la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 93, che di fatto - anche dalla dott. Piccoli vorrei ascolto - ha messo la Giunta regionale nella condizione di dover rinunciare a 19 direttori di divisione - non credo di dire cretinate, dico realtà - allora, approfittando di questo emendamento, senza voler presentare altro emendamento, suggerisco, perché sia messo a verbale in questa seduta, visto che stiamo parlando del disegno di legge n.93, che la Giunta regionale prenda in considerazione la possibilità anche di mandare, di offrire l'opportunità di mandare in pensione anticipata quei 19 dirigenti che di fatto prenderanno lo stipendio di dirigenti, ma, secondo quello che voi dite nel disegno di legge, non servono come dirigenti! Non so se ci siamo capiti!

In poche parole allora dobbiamo valutare se offrendo ai 19 dirigenti 3 anni di prepensionamento non ci costi meno che mantenerli in servizio, considerato che li dobbiamo pagare come dirigenti, ma dirigenti non sono più da quando il disegno di legge n. 93 sarà legge.

E' un suggerimento che io faccio, molto modestamente, chiedendo scusa se ho fatto perdere un minuto al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort zum Art. 50? Niemand.

Chi desidera ancora la parola sull'art. 50? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 50 ist mit 1 Gegenstimme und 7 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 50 è approvato con un voto contrario e 7 astensioni.

Art. 51

Trattamento economico dei dirigenti

1. Lo stipendio dei dirigenti è pari al trattamento, per stipendio e indennità regionale, fissato per l'ultima classe stipendiale della ottava qualifica funzionale.
2. La progressione economica dei nuovi stipendi previsti dal presente articolo si sviluppa con le stesse modalità previste per la progressione economica spettante al personale regiona-
le.
3. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici bienna-
li per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici conven-
zionali sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibi-
li con la successiva progressione economica.
4. Le nuove misure degli stipendi di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento or-
dinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'equo inden-
nizzo, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sullo
assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da dispo-
sizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenzia-
li e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto entra-
te tesoro o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
5. Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazio-
ne del presente articolo non hanno effetto sulle indennità,
assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsia-
si titolo previsti per i dirigenti. Ai fini della determinazio-
ne del compenso orario per lavoro straordinario da corrisponder-
si ai dirigenti continuano a considerarsi le retribuzioni previ-
ste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748.

C'è un emendamento presentato dalla Giunta: "al primo comma le parole "Lo stipendio" sono sostituite con le parole "Il trattamento economico".

Wer meldet sich zu Wort zum Änderungsantrag? Niemand.

Chi chiede la parola sull'emendamento? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 2 Gegenstimme angenommen.

L'emendamento è approvato con 2 voti contrari.

Wer wünscht das Wort zum Art. 51? Niemand.

Chi desidera la parola sull'art. 51? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 51 ist mit 6 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 51 è approvato con 6 astensioni.

Art. 52

Indennità di direzione

1. Ai dipendenti incaricati della funzione di Segretario o di Vice-segretario generale della Giunta regionale o di dirigente di Ripartizione o di direttore di Ufficio ispettivo del Libro fondiario e del Catasto o di direttore di un Ufficio spetta, per la durata dell'incarico, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, una indennità nella seguente misura mensile:

- a) Segretario generale - il 40 per cento di una mensilità del trattamento economico, comprensivo dell'indennità regionale, fissato per l'ultima classe di stipendio dell'ottava qualifica funzionale;
- b) Vice-segretario generale della Giunta regionale - dirigente

- di Ripartizione - direttore dell'Ufficio di ragioneria - direttore di Ufficio ispettivo del Libro fondiario e del Catasto - il 30 per cento di una mensilità del trattamento economico, comprensivo dell'indennità regionale, fissato per la ultima classe di stipendio dell'ottava qualifica funzionale;
- c) Direttore di Ufficio centrale e decentrato - il 25 per cento di una mensilità del trattamento economico, comprensivo dell'indennità regionale, fissato per l'ultima classe di stipendio della settima qualifica funzionale.
2. Al personale, al quale viene attribuita l'indennità di cui al presente articolo, la Regione corrisponderà, all'atto della cessazione dal servizio, una integrazione del relativo trattamento di quiescenza, da computarsi in relazione alla medesima aliquota di pensione maturata, sulla base dell'ultima retribuzione pensionabile, maggiorata di un cinque per cento dell'indennità indicata nel comma precedente per ogni anno di servizio prestato con funzioni di Segretario generale, Vice-segretario generale, dirigente di Ripartizione,

direttore degli Uffici ispettivi del Libro fondiario e del Catasto o di direttore di Ufficio.

3. In nessun caso può essere percepita più di una delle indennità previste dal presente articolo.

Hierzu ist ein Änderungsantrag des Regionalausschusses eingereicht worden, folgenden Wortlauts:

C'è un emendamento, presentato dalla Giunta regionale: al primo comma, lettera b), sopprimere le parole "direttore dell'Ufficio di ragioneria".

Wer meldet sich zu diesem Änderungsantrag zu Wort? Niemand.

Chi desidera la parola su questo emendamento? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der Änderungsantrag ist mit 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

L'emendamento è approvato con 2 astensioni.

Es ist ein weiterer Änderungsantrag, der vom
Regionalausschuß eingereicht ist:

La Giunta regionale presenta un ulteriore emendamento: il
secondo comma è soppresso.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Der "Änderungsantrag ist mit 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung
genehmigt.

L'emendamento è approvato con 3 voti contrari e una
astensione.

Wir stimmen über den Art. 52 ab.

Votiamo l'articolo 52.

Art. 52 ist mit 1 Enthaltung genehmigt.

L'art. 52 è approvato con 1 astensione.

Art. 53

Trattamento economico del Capo di Gabinetto, dei segretari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori e del Capo dell'Ufficio stampa.

1. Il Capo di Gabinetto e i segretari del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere autorizzati dalla Giunta regionale ad effettuare lavoro straordinario fino al limite individuale massimo di settanta ore mensili secondo la misura spettante in base alla qualifica funzionale di appartenenza o al livello retributivo richiamato nel contratto di assunzione.
2. Al Capo di Gabinetto nominato con contratto a norma dell'articolo 18, la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dirigenti, oltre all'indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.
3. Ai segretari nominati con contratto a norma degli articoli 18 o 19, la Giunta regionale attribuisce un trattamento economico non superiore a quello iniziale spettante ai dipendenti regionali appartenenti all'ottava qualifica funzionale, oltre all'indennità integrativa speciale e alle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.
4. Per lo stato giuridico e il trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa, in quanto scelto tra persone estranee a pubbliche amministrazioni, si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti. Esso è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione quotidiana con qualifica di redattore capo.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 53 ist mit 5 Enthaltungen genehmigt.

L'art. 53 è approvato con 5 astensioni.

Art. 54

Misura dell'indennità integrativa speciale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità integrativa speciale compete ai dipendenti regionali nella stessa misura spettante ai dipendenti statali.
2. La differenza tra la misura di detta indennità in atto percepita dai dipendenti regionali e quella da corrispondere agli stessi secondo i modi e i tempi di cui al precedente comma è trasformata in assegno personale pensionabile, riassorbibile in ragione del dieci per cento dell'ammontare degli scatti trimestrali dell'indennità integrativa speciale medesima.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand.

Chi chiede la parola? Nessuno.

Wir stimmen ab.

Votiamo.

Art. 4 ist einstimmig genehmigt.

Art. 55

Adeguamento delle misure dell'indennità di bilinguità e della indennità di trascrizione di atti e documenti dal gotico.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1982 le misure dell'indennità mensile di bilinguità concessa al personale addetto ai servizi di cui al terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni, sono così stabilite:

- personale della carriera dirigenziale e delle qualifiche funzionali ottava e settima L. 120.000
- personale della qualifica funzionale sesta L. 100.000
- personale delle qualifiche funzionali quarta e quinta L. 80.000
- personale delle qualifiche funzionali seconda e terza L. 72.000

2. Con la stessa decorrenza indicata nel primo comma del presente articolo, le misure dell'indennità mensile di trascrizione di atti e documenti dal gotico, prevista dall'articolo 12 della legge regionale 11 gennaio 1980, n. 1, sono così stabilite:

- personale della 7^a e 8^a qualifica funzionale L. 110.000
- personale della 6^a qualifica funzionale L. 90.000
- personale della 4^a e 5^a qualifica funzionale L. 70.000

3. L'indennità di cui al comma precedente spetta anche al personale addetto all'Ufficio ispettivo del Libro fondiario con sede in Bolzano. Per il personale della qualifica dirigenziale l'indennità spetta nella misura prevista per il personale della settima e ottava qualifica funzionale.

4. Le indennità di cui al presente articolo non vengono attribuite per i giorni di assenza dal servizio.

5. Le indennità di cui al presente articolo vengono rivalutate, ogni due anni, in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita, verificatesi nel biennio precedente, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica.

Wer meldet sich zu Wort?

Assessor Dubis.

Chi desidera la parola?

Assessore Dubis.

DUBIS (Assessore per le Camere di Commercio - S.V.P.): Nur eine Frage in diesem Zusammenhang: Es wurde vorher im Kreise einiger Abgeordneter die Frage aufgeworfen, ob hinsichtlich dieser Zweisprachigkeitszulage nur die in Trient abgelegte Prüfung anerkannt würde oder aber auch das sogenannte "patentino" aus Bozen. Ich persönlich habe bisher das Gesetz und den Entwurf dahingehend interpretiert, daß die in Bozen abgelegte Prüfung vollwertig Gültigkeit auch für Trient, für die Region, hat und möchte gerne den Herrn Präsidenten fragen, ob er diese meine Meinung teilt.

(Una domanda a tal proposito: alcuni consiglieri si sono chiesti se, riguardo alla indennità di bilinguità, è riconosciuto l'esame sostenuto a Trento o se è riconosciuto pure il cosiddetto "patentino", ottenuto inseguito ad un esame sostenuto a Bolzano. Personalmente ho sempre interpretato la legge ed il disegno di legge in modo tale che l'esame sostenuto a Bolzano abbia piena validità come l'esame sostenuto a Trento, nell'ambito della Regione, e a tal proposito desidero chiedere al signor Presidente se egli condivide questa mia opinione.)

PRESIDENTE: Präsident Pancheri.

Presidente Pancheri.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Se ricorda l'assessore Dubis, quando abbiamo parlato dell'indennità di bilinguismo, all'inizio di questa legislatura, si pensava di riconoscere sia l'esame sostenuto davanti alla Commissione, prevista dalla legge del 1952 o '53, sia l'esame sostenuto per il patentino.

Non vorrei che poi succedessero dei problemi, forse non è male prevedere un emendamento all'articolo e chiarire meglio che, per quanto riguarda l'indennità di bilinguismo, è valido anche l'esame sostenuto per il patentino.

Uno è già previsto, l'altro forse è opportuno prevederlo.

Domando cinque secondi di sospensione in attesa di preparare l'emendamento.

PRESIDENTE: Ich bitte um einen Moment Geduld, um diese kleine Änderung vorzubereiten.

Prego un attimo di pazienza, per poter preparare questo piccolo emendamento.

PANCHERI (Presidente G.R. - D.C.): Ci presenteremo con l'emendamento predisposto regolarmente. Grazie.

PRESIDENTE: Dann sind wir am Ende der heutigen Sitzung angelangt und die Abstimmung über den Artikel wird auf die nächste Sitzung vertagt.


Siamo giunti alla fine dell'odierna seduta e la votazione sull'articolo è rinviata alla prossima volta.

Die Sitzung ist geschlossen.


- 143 -

La seduta è tolta.

(Ore 17.00)



A L L E G A T I



Trento, 5 maggio 1983

152)

Ill.mo Signor

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

BOLZANO

INTERROGAZIONE

Con una nota del 28 ottobre 1982, la Giunta regionale rispondeva ad una interrogazione del gruppo consiliare del PCI-KPI, dichiarandosi "non ... pregiudizialmente contraria a promuovere una modifica legislativa" che consentisse di estendere il riconoscimento della malattia professionale e quindi il relativo indennizzo anche a quei lavoratori affetti da silicosi o asbestosi per i quali il rischio era cessato in data anteriore al 2 gennaio 1934. Da allora però non si è saputo più nulla, nè sulle ricerche attivate per individuare i soggetti beneficiari dell'eventuale provvedimento nè sulle intenzioni dell'esecutivo regionale, col risultato di mortificare ulteriormente le attese suscitate da quella dichiarazione di "disponibilità".

Va ricordato al proposito che i soggetti eventualmente interessati al provvedimento, per ammissione della stessa Giunta, "sono persone nate anteriormente al 1914- 1915" e che "l'onere finanziario relativo sarebbe quindi in ogni caso piuttosto contenuto". Per cui non sembra davvero giusto proseguire in un silenzio che suona perlomeno indifferenza verso vecchi lavoratori che oggi non godono di alcun indennizzo per i danni subiti antecedentemente al 1934 o della stessa pensione da lavoro per insufficienza dei contributi versati.

Fatta questa premessa, il sottoscritto consigliere interroga l'Assessore competente per sapere:

- se sia stata avviata la ricerca dei soggetti interessati al provvedimento e, nell'eventualità di una risposta affermativa, a quale punto sia giunta attualmente;

- entro quali tempi l'esecutivo pensa di poter concretizzare attra verso uno specifico provvedimento legislativo la "disponibilità" di cui alla citata nota del 28 ottobre 1982.

A termini di regolamento si chiede risposta scritta.

p. Il Gruppo consiliare del P.C.I.-K.P.I.

F.to: cons. reg. Giorgio ZIOSI

Trento, 17 giugno 1983

Egregio Signor
arch. Giorgio ZIOSI
Consigliere regionale
I R E N I O

e p.c.:

Egregio Signor
Dr. Erich ACHMÜLLER
Presidente del Consiglio regionale
B O L Z A N O

OGGETTO: Interrogazione n. 152 del 5 maggio 1983.

Mi riferisco alla Sua interrogazione del 5 maggio c.a., per informarla che, come avevo già precedentemente previsto nella mia risposta del 28 ottobre 1982, risulta estremamente difficile avere un quadro preciso della situazione.

Solo pochi giorni fa ho potuto ottenere dal Comune di Molina di Ledro un elenco di ex lavoratori della Collotta-Cis che potrebbero essere interessati ad un provvedimento legislativo che riconosca la rendita per malattia professionale nei casi di lavorazioni cessate in data anteriore al 2 gennaio 1934.

Stiamo verificando le informazioni così ottenute presso le competenti sedi dell'I.N.A.I.L.

Sembra però di poter sin d'ora affermare che i casi che potrebbero essere presi in considerazione, non dovrebbero superare complessivamente qualche decina, includendo in tale previsione, oltre agli ex lavoratori della Collotta-Cis affetti da asbestosi anche altri casi in cui l'I.N.A.I.L. ha rifiutato le prestazioni in base al principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1582 del 28 maggio 1973.

Tenuto conto di quanto sopra, ritengo che una previsione normativa che consenta di prendere in considerazione i casi in argomento potrebbe essere inserita nella prima revisione delle normative previdenziali della Regione che la Giunta regionale dovrebbe proporre al Consiglio prima della fine della legislatura.

Distinti saluti.

L'Assessore regionale
f.to Aldo Balzarini

